



Consiglio Regionale della Campania

*Al Presidente della VII Commissione
consiliare permanente*

*Al Presidente della I Commissione
consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Alla Segreteria della Giunta regionale della Campania

SEDE

*Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 10/06/2025.
"Delibera di Giunta Regionale della Campania n.399 del 25 luglio 2024. Integrazioni".*

Reg. Gen. n. 844/II

*Si assegna il provvedimento in oggetto alla settima Commissione consiliare
permanente per l'esame ed alla prima Commissione consiliare permanente per il parere.*

*Le stesse si esprimeranno nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento interno del
Consiglio regionale.*

*Il Direttore Generale Attività Legislativa
Vincenza Vassallo*

*Il Presidente
Gennaro Oliviero*

Deliberazione N. 329

Assessore
Vicepresidente FULVIO
BONAVITACOLA



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 17	92

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 10/06/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Delibera di Giunta Regionale della Campania n.399 del 25 luglio 2024. Integrazioni

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	Presidente
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	Assente
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	
8)	Assessore	LUCIA	FORTINI	
9)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	
10)	Assessore	MARIO	MORCONE	
11)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. con Decreto del 4 agosto 1983 il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasferito alla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 183/1976, gli acquedotti realizzati dalla CASMEZ;
- b. con la D.G.R. n. 9513 del 9.11.1982 e la D.G.R. n. 9488 del 22.12.1983 è stata disciplinata la gestione in nome e per conto della Regione Campania degli acquedotti trasferiti dalla CASMEZ. Le opere transitate alla Regione continuavano ad essere gestite ed amministrate nello stesso modo e con le stesse modalità dallo stesso personale ex CASMEZ passato alla Regione;
- c. il 26 marzo 2003 è stata stipulata la convenzione rep. n. 13360 tra la SOGESID S.p.A. e la Regione Campania per le "Attività di Assistenza alla Regione Campania per gli adempimenti previsti dall'art. 5 del DPCM del 4 marzo 1996", con la quale sono stati realizzati dalla SOGESID S.p.A. gli studi propedeutici alla redazione del Progetto di Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti – PRGA - della Campania;
- d. con nota prot. n. 2679 dell'8 agosto 2008, è stato trasmesso agli uffici regionali del Settore Ciclo Integrato delle Acque il Progetto di Aggiornamento del PRGA della Campania, realizzato dalla SOGESID s.p.a. nell'ambito della convenzione di cui al punto precedente;
- e. nel quadro normativo vigente, il PRGA continua ad essere il presupposto per la corretta programmazione degli interventi e degli investimenti in materia di Ciclo Integrato delle Acque;
- f. lo Strumento Direttore (PRGA) suddivide la Regione Campania in n. 19 Sistemi Idrici, tra i quali si distingue quello denominato "Grande Adduzione Primaria" (GAP), costituito dall'insieme dell'Acquedotto della Campania Occidentale, dall'Acquedotto Campano e del nodo idraulico di Cancellò. Esso, alimentando le province di Napoli e Caserta, con propaggini anche significative nelle province di Benevento e Salerno, costituisce il sistema delle infrastrutture di captazione e di adduzione primaria della Regione Campania;
- g. con DGR n. 182 del 14.04.2015 la Regione Campania ha approvato lo Strumento Direttore del Ciclo Idrico Integrato delle Acque della Regione Campania;
- h. le opere della "Grande Adduzione Primaria" (GAP) costituiscono un sottoinsieme delle opere realizzate dalla ex CASMEZ e trasferite alla Regione Campania con il Decreto del 4 agosto 1983 del Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- i. nell'ambito del GAP assume rilievo il progetto inserito nelle grandi opere del PNRR "Opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro (BN) e di diramazione ad uso potabile e irriguo che concerne l'utilizzo idropotabile e irriguo delle acque dell'invaso esistente di Campolattaro (BN) sul fiume Tammaro, attraverso la realizzazione delle opere di derivazione e adduzione, che renderanno disponibili 42 Mm3/anno di acqua per uso potabile (Qmax 3.000 l/s), 46 Mm3/anno di acqua per uso irriguo (Qmax 4.700 l/s), 38 GWh/anno di energia prodotta in due nuovi impianti idroelettrici;
- j. le rimanenti opere, sinteticamente riassumibili in:
 - j.a. Complesso Terra di Lavoro;
 - j.b. Complesso Zona Flegrea e isole flegree;
 - j.c. Complesso Zona ex CITL (Consorzio Idrico Terra di Lavoro);sono esterne al perimetro della Grande Adduzione Primaria e sono rientrati nei Sistemi Idrici degli Ambiti Distrettuali dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico regionale;

PREMESSO, altresì, che:

- a. con la Legge Regionale n. 15/2015 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" il territorio regionale è stato suddiviso in 5 ambiti distrettuali coincidenti con le Province ed

- ha istituito, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale (ATO) del servizio idrico integrato, coincidente con l'intero territorio regionale, il cui Ente di Governo è l'Ente Idrico Campano (EIC);
- b. con Delibera di Giunta n. 440 del 12.10.2021, la Regione Campania ha approvato il Piano di Tutela delle Acque, per raggiungere e mantenere un buono stato ecologico, chimico e ambientale dei corpi idrici, assicurando un'acqua di qualità e un uso sostenibile della risorsa;
 - c. a seguito delle modifiche introdotte con Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022- 2024 della Regione Campania- Legge di stabilità regionale per il 2022", all'art. 6 della citata Legge Regionale 2 dicembre 2015, n.15, il territorio dell'ATO regionale è stato ripartito in 6 Ambiti Distrettuali;
 - d. il Piano d'Ambito Regionale (PdA), redatto dall'Ente Idrico Campano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/2015, è stato approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 22 dicembre 2021;
 - e. con DGR n. 433 del 03/08/2022 è stato istituito il sistema di Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR), nell'ambito del quale è stata disposta l'acquisizione al Demanio Idrico regionale delle opere connesse all'impianto di sollevamento di Cassano Irpino e di alcuni tratti di acquedotto, attualmente gestiti dalla Società Alto Calore Servizi;
 - f. le opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, in forza dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza, rientrano nella competenza della Regione Campania, sovraordinata a quella dell'Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale e delle sue aggregazioni territoriali di Comuni riuniti in Ambiti Distrettuali;
 - g. con Delibera della Giunta Regionale del 3 agosto 2022, n. 434, avente ad oggetto: "Presa d'atto della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2022 del Comitato esecutivo dell'Ente Idrico campano e modifiche alla composizione e al numero degli ambiti distrettuali dell'ATO unico regionale attraverso la suddivisione dell'ambito distrettuale 'Calore Irpino' nei due ambiti distrettuali distinti 'Irpino' e 'Sannita'" si è disposta la nuova articolazione Regionale degli Ambiti Distrettuali;
 - h. l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15, così come modificato dall'art. 62 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, e da ultimo, dall'art. 2 della Legge Regionale 5 luglio 2023, n. 11, stabilisce, tra l'altro, che la Regione Campania *"esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso per la parte relativa esclusivamente all'approvvigionamento idrico dell'utenza campana, in linea con la disciplina regolatoria esercitata da ARERA"*;
 - i. ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata Legge Regionale n. 15/2015: *"La Giunta Regionale individua, con delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1, lettera c), nonché dell'articolo 16 comma 2 e partecipa all'elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono considerate in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali. Sono altresì considerate infrastrutture strategiche regionali le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico, dedicate esclusivamente alla popolazione ed alle attività economiche insistenti sul territorio della Regione Campania, le cui modalità di gestione sono disciplinate in conformità agli indirizzi della Giunta regionale"*;
 - j. per le opere in questione, valgono i principi dell'art. 118 della Costituzione: *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"*;
 - k. il principio di sussidiarietà sancisce che le attività amministrative vengano svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i Comuni), ma esse possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori (Regioni, Province, Città metropolitane, Stato) solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente;
 - l. la preferenza per il livello istituzionale di maggiore prossimità (Comune) è necessariamente recessiva ove si tratti di garantire servizi (o opere) di valenza gradatamente più generale e quindi spettanti al governo di livelli istituzionali sovraordinati secondo la medesima gradazione, in linea con

l'orientamento consolidato della Corte costituzionale, espresso, *ex plurimis*, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge Reg. Campania n. 26 del 2018, di cui alla sentenza n. 198/2019 del 02-31 luglio 2019;

- m. il medesimo principio può essere esteso analogicamente al caso delle opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale che, in forza dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza rientrano nella competenza della Regione Campania, sovraordinata a quella dell'Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale e delle sue aggregazioni territoriali di Comuni riuniti in Ambiti Distrettuali, rilevando, inoltre, che le opere afferenti alla Grande Adduzione e le prerogative ad esse inerenti in capo alla Regione Campania sono disciplinate e individuate dalla Legge n. 15/2015, segnatamente dagli art. 2, lett. i) e 3, comma 2, come modificato e integrato dall'art. 62 della Legge n. 18/2022;
- n. ai sensi della disciplina in materia, ed in particolare gli art. 14 e seg. del D. lgs n. 201/2022, le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono:
 - n.a. l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - n.b. l'affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato deve essere scelto con procedura ad evidenza pubblica;
 - n.c. l'affidamento a società in house;
- o. tra la Regione Campania e la Regione Puglia, come risulta dal Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, avviene un trasferimento di risorsa idrica attraverso due schemi acquedottistici: Schema Sele-Calore, con prelievi ad uso potabile presso le sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino; Schema Ofanto, con prelievi ad uso potabile, irriguo ed industriale dall'invaso di Conza della Campania sul fiume Ofanto, e dall'invaso S. Pietro, sul fiume Osento;
- p. in data 13/10/2022, è stato siglato l'Accordo di Programma tra la Regione Campania, la Regione Puglia e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per la regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia e per la gestione della galleria "Pavoncelli bis", propedeutico all'accordo di programma unico per il trasferimento della risorsa idrica di cui al piano di gestione delle acque;
- q. con D.G.R. n. 592 del 16 novembre 2022, avente ad oggetto "Presenza d'atto della ricognizione interventi in ambito idrico. Prime determinazioni", che tiene conto della Pianificazione di settore in ambiti di intervento strategico, per ognuno degli ambiti individuati, è stato prodotto un primo elenco di interventi funzionali all'incremento della disponibilità di riserva idrica e al miglioramento della distribuzione idrica sul territorio regionale:
 - q.a. Interventi in AMBITO RISERVA IDRICO POTABILE finalizzati ad incrementare la portata della risorsa idrica potabile di ulteriori 6000 l/s su tutto il territorio regionale;
 - q.b. Interventi in AMBITO RISERVA IRRIGUO INDUSTRIALE ED AGRICOLO (invasi collinari naturali o artificiali - laghi - laghetti- micro-invasi) finalizzati all'incremento della rete di invasi collinari regionali, in contrasto al rischio siccità;
 - q.c. Interventi sulle EFFICIENZA RETI IDRICHE finalizzati al contrasto alla dispersione idrica;
- r. con Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 07.12.2022, recante "*Attuazione DGRC 433/2022 Istituzione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale - Determinazioni attuative*", è stato previsto:
 - r.a. "*di integrare la DGRC 433/2022 con la specificazione che la Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale non è comunque riferibile alle infrastrutture gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A. sul territorio campano, in forza di quanto previsto dal D.lgs. n. 141/99 e s.m.i.*";
 - r.b. "*di demandare alla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, anche avvalendosi del supporto dell'Avvocatura regionale, l'istruttoria da sottoporre alla Giunta Regionale volta all'individuazione delle modalità più efficaci per l'espletamento del servizio idrico integrato Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, al fine delle competenti determinazioni in merito agli indirizzi da fornire ai sensi di legge*";

- s. con D.G.R.C. n. 312 del 31/05/2023, recante *“Attuazione DGRC n.433/2022 e DGRC n.663/2022 Istituzione del sistema della grande adduzione primaria di interesse regionale – ulteriori determinazioni”*, si è previsto di formulare indirizzo alla competente D.G. 50.17.00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali - affinché vengano predisposti gli atti propedeutici:
- s.a. alla costituzione di una società mista pubblico/privata, con maggioranza di partecipazione pubblica e nella forma di S.p.A.;
 - s.b. all'affidamento a società mista ex art. 17 del D. Lgs. n. 175/2016 mediante gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della gestione del servizio idrico integrato della Grande adduzione primaria d'interesse regionale, avvalendosi dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania;
- t. in ottemperanza alle previsioni dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP), la DG 50.17.00 ha elaborato una *“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022”*, con la quale, tra l'altro, sono argomentate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- u. nella medesima Relazione sono, altresì, illustrate le ragioni che hanno condotto all'individuazione della forma di gestione delle infrastrutture della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale - GAPIR mediante il ricorso ad una società mista pubblico-privata, il cui socio privato sarà scelto con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui all'art 17 del TUSP;
- v. conformemente alle disposizioni normative, la DG 50.17.00 ha, altresì, predisposto lo schema di statuto della costituenda Società *“Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.”* prevedendo che la società sia amministrata, in sede di prima applicazione, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri nominati dall'Assemblea nel rispetto dell'equilibrio di genere sancito all'art. 11 comma 4, in considerazione della complessità delle funzioni e dei compiti da gestire e dell'elevato livello di specializzazione e competenza richiesti nella fattispecie, con la possibilità da parte dell'Assemblea dei soci di individuare congiuntamente, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 11 comma 3 del TUSP, una diversa strutturazione della governance societaria;
- w. con nota prot. n. 582091 del 30.11.2023 avente ad oggetto *“Richiesta parere su documentazione relativa alla forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022”*, la bozza di Statuto e la Relazione illustrativa sono stati sottoposti dalla DG 50.17.00 al parere dell'Avvocatura Regionale della Campania che, con nota PG/2023/596135 del 11/12/2023 ha riscontrato rilevando che: *“Gli atti esaminati non appaiono meritevoli di rilievi. Appaiono conformi alla normativa di settore”*;
- x. con nota PG 70224 dell'08/02/2024, i summenzionati documenti sono stati, altresì, trasmessi dalla DG 50.17.00 *“Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali”* Speciale 60.10.00 *“Enti e Società partecipate, vigilanza e controllo”*, per l'istruttoria di competenza;
- y. con nota prot. n. 510201 del 29/10/2024, la DG 501700 ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria delle osservazioni relative alla consultazione pubblica, di cui alla DGRC n.399/2024, la *“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022 con PEF”*, adeguata all'osservazione prot. n. 0429589/2024 del 13/09/2024, lo statuto già approvato con DGR 399/2024;
- z. con DGRC n.399/2024 veniva deliberato:

- z.a. di prendere atto del lavoro istruttorio della DG 50.17.00 in raccordo con le altre strutture regionali competenti *ratione materiae*
- z.b. di disporre, quale forma per la gestione della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, la costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata, il cui socio privato sarà scelto con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del TUSP in quanto compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e coerente con le norme dei trattati europei, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 175/2016;
- z.c. di approvare lo schema di statuto della Società "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A." e la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022" che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
- z.d. di dare atto che l'onere di motivazione analitica richiesto dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016 è stato assolto, come riportato nella "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022";
- z.e. di avviare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e in ragione della rilevanza del servizio in parola, la fase di consultazione pubblica preventiva degli atti di cui al punto che precede, secondo le modalità ed i termini di legge mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania, di apposito avviso come da schema allegato;
- z.f. di precisare che, a conclusione della fase di consultazione pubblica, e previa adozione degli atti in Giunta laddove modificati, sarà disposta la trasmissione al Consiglio Regionale della Campania, competente ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. h) dello Statuto della Regione Campania, all'adozione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 175/2016;
- z.g. di precisare, altresì, che ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 del TUSP, gli atti dovranno essere trasmessi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti per il seguito di competenza";
- aa. con D.G.R.C. n.629 del 21/11/2024 è stato stabilito:
 - aa.a. di prendere atto che è stata assolta, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e in ragione della rilevanza del servizio in parola, la fase di consultazione pubblica prevista dalla DGRC n. 399/2024, di cui alla nota prot. n. 510201 del 29/10/2024, allegata al presente provvedimento, che ne forma parte sostanziale;
 - aa.b. di modificare la perimetrazione delle infrastrutture del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR) operata con la Delibera di Giunta Regionale n. 433 del 03 agosto 2022, al fine di ricomprendervi le ulteriori infrastrutture segnalate dall'EIC con l'osservazione di cui alla nota prot. n. 0429589/2024 del 13/09/2024 (...);
 - aa.c. di confermare che la "Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022 e s.m.i.", in uno agli atti allegati al presente provvedimento di cui formano parte sostanziale, trasmessi con nota prot. n. 510201 del 29/10/2024, sono idonei a soddisfare l'onere di motivazione analitica richiesto dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016;
 - aa.d. di prendere atto che l'osservazione accolta proposta dall'EIC non riveste carattere sostanziale e non determina, ad ogni effetto e conseguenza, variazioni sostanziali rispetto agli atti posti in consultazione, anche ai fini di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs n. 175/2016;

- aa.e. di prendere atto che, a seguito delle osservazioni pervenute, non sono previste modifiche allo statuto della costituenda società, allegato alla DGRC n. 399/2024;
- aa.f. di disporre la trasmissione di tutti gli atti allegati, unitamente alla presente deliberazione, al Consiglio Regionale della Campania, competente ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. h) dello Statuto della Regione Campania, all'adozione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 175/2016;
- aa.g. di precisare che, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs n. 175/2016, gli atti che saranno adottati dal Consiglio Regionale della Campania dovranno essere trasmessi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti per il seguito di competenza;
- bb. il consiglio regionale della Campania con deliberazione n. 2 del 19/03/2025 ha determinato
 - bb.a. di prendere atto della "Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03 agosto 2022 e s.m.i.", nonché lo schema di statuto della istituenda società "Grandi Reti Idriche Campania S.p.A." allegato alla delibera G.R. n. 629/2024;
 - bb.b. di istituire una società per azioni denominata: "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.", società a partecipazione mista pubblica-privata, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", quale gestore, in regime di concessione delle infrastrutture e dei servizi del "Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale", istituito con DGR Campania n. 433 del 03 agosto 2022 ed oggetto delle successive delibere di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 16 novembre 2022, n. 663 del 07 dicembre 2022 e n. 312 del 31 maggio 2023;
 - bb.c. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale per la successiva trasmissione, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs n. 175/2016, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti per il seguito di rispettiva competenza;
- cc. con nota PG/2025/0179876 del 08/04/2025 è stata trasmessa la documentazione alla Corte dei Conti Sez. regionale di controllo;
- dd. con nota PG/2025/0179684 del 08/04/2025 è stata trasmessa la documentazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

RILEVATO, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici, che

- a. con Delibera n. 162/2025/PASP, acquisita al PG/2025/0284254, la Corte dei Conti Sezione Regione di Controllo per la Campania, a norma dell'art. 5, c. 3, del TUSP, in ordine alla costituzione da parte della Regione Campania dell'impresa "Grandi Reti Idriche Campane S.p.a." secondo il modello giuridico-amministrativo della Società a partecipazione mista pubblico-privata disciplinato dall'art. 17 del TUSP, come declinata nella DCR n. 2 del 2025, ha espresso parere con valutazione:
 - a.a. positiva in ordine al superamento del profilo preliminare afferente alla (presunta) violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 117 del 2015 della Corte costituzionale, formatosi sulla carenza di potere legislativo in capo alla Regione in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, relativamente all'affidamento del servizio idrico integrato;
 - a.b. positiva sui requisiti formali della deliberazione n. 2 del 2015 del Consiglio regionale della Regione Campania;
 - a.c. parzialmente negativa sul rispetto dei vincoli finalistici, sotto il seguente profilo: *"dalla lettura dell'art. 4, c. 4, dello Statuto della costituenda società emerge anche che «[p]er il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà: [...] • promuovere servizi editoriali e realizzare materiali per la divulgazione scientifica nel settore di competenza; • assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni, a carattere non prevalente e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio; • compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si rendano utili o necessarie, sempre che siano connesse ed attinenti con gli scopi sociali» (enfasi del redattore). Da una piana lettura dell'oggetto sociale declinato nel nuovo*

Statuto della costituenda impresa, emerge dunque che la finalità di erogare un SIEG non è esclusiva, ma conviva con altri ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali. Corre pertanto l'obbligo di rilevare che l'ampiezza dell'oggetto sociale e le variegate attività enucleate nell'articolo 4 dello Statuto della costituenda società non trovano parimenti alcuna giustificazione nella Relazione analitica, donde il mancato assolvimento in parte qua dell'onere motivazionale" (paragrafo 2.6 della deliberazione della Corte dei Conti);

- a.d. parzialmente negativa sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione prospettata, sotto il seguente profilo: *"essendo la corretta allocazione dei rischi - sulla cui permanenza è chiamato a vigilare, per l'intera durata dell'operazione economica, il responsabile unico del progetto a norma dell'art. 175, c. 5, c.c.p. - un elemento determinante ai fini della qualificazione dell'operazione in termini di PPPI e dunque ai fini della sua contabilizzazione nei termini di c.d. "off-balance" per l'Amministrazione concedente, l'assenza di una disciplina esplicita relativa agli (eventuali) patti parasociali nello schema di statuto allegato alla documentazione trasmessa, unitamente all'assenza dello schema del contratto di servizio di cui all'art. 8 dello schema di statuto trasmesso, non possono che pregiudicare in parte qua un positivo apprezzamento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5 del TUSP relativamente alla complessiva valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione"* (paragrafo 2.8.4 della deliberazione della Corte dei Conti);
- a.e. positiva sulla consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo e sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di stato;

PRESO ATTO che

- a. all'esito dell'acquisizione del menzionato parere, i competenti uffici della Direzione generale per il ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti, al fine della conformazione al parere della Corte dei Conti, hanno elaborato i seguenti documenti:
 - a.a. relazione sulle osservazioni svolte dalla Corte dei Conti;
 - a.b. modifiche allo schema di statuto della Società "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A." di conformazione alle osservazioni della Corte dei Conti;
 - a.c. schema di contratto di servizio per la disciplina dei compiti operativi del socio privato della società Grandi Reti Idriche Campane spa, da porre a base di gara;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover prendere atto della relazione della competente Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti sulle osservazioni svolte dalla Corte dei conti Sezione Regione di Controllo per la Campania con delibera n. 162/2025/PASP che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- b. di dover approvare le modifiche e aggiornamenti, di conformazione alle osservazioni svolte dalla Corte dei Conti, allo schema di statuto della Società "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A." che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- c. di dover approvare lo schema di contratto di servizio per la disciplina dei compiti operativi del socio privato della società Grandi Reti Idriche Campane spa, da porre a base di gara che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d. di dover confermare quanto stabilito ai punti 1.1 e 1.3 della DGRC n. 399 del 25/07/2024;
- e. di dover trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale della Campania per le deliberazioni di competenza ai sensi dell'art. 5 comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 175/2016, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 26, comma 4, lett. h dello Statuto regionale;

VISTI

- a. l'art. 118 della Costituzione;
- b. il D.lgs. n. 141/99 e s.m.i.;
- c. lo Statuto della Regione Campania;
- d. la L.R. n. 15/2015 e s.m.i.;
- e. il D.lgs. n. 175/2016;

- f. la D.G.R.C n. 440 del 12 ottobre 2021;
- g. la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31;
- h. la D.G.R.C. n. 433 del 3 agosto 2022;
- i. la D.G.R.C n. 434 del 3 agosto 2022,
- j. la D.G.R.C. n. 592 del 16 novembre 2022;
- k. la D.G.R.C. n. 663 del 7 dicembre 2022;
- l. il D.lgs. n. 201/2022;
- m. la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18;
- n. la D.G.R.C. n. 312 del 31 maggio 2023;
- o. la D.G.R.C. n. 399 del 25 luglio 2024;
- p. la D.G.R.C. n. 629 del 21 novembre 2024;
- q. la D.C.R.C. n. 2 del 19 marzo 2025;
- r. Delibera n. 162/2025/PASP della Corte dei Conti Sezione Regione di Controllo per la Campania;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di prendere atto della relazione della competente Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti sulle osservazioni svolte dalla Corte dei conti Sezione Regione di Controllo per la Campania con delibera n. 162/2025/PASP che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le modifiche e aggiornamenti, di conformazione alle osservazioni svolte dalla Corte dei Conti, allo schema di statuto della Società "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A." che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di contratto di servizio per la disciplina dei compiti operativi del socio privato della società Grandi Reti Idriche Campane spa, da porre a base di gara che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di confermare quanto stabilito ai punti 1.1 e 1.3 della DGRC n. 399 del 25/07/2024;
5. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale della Campania per le deliberazioni di competenza ai sensi dell'art. dell'art. 5 comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 175/2016, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 26, comma 4, lett. h dello Statuto regionale;
6. di trasmettere il presente atto, altresì:
 - 6.1. al Gabinetto del Presidente;
 - 6.2. agli Assessori competenti;
 - 6.3. alla U.S. 60.10 "Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo", per eventuali profili di competenza;
 - 6.4. all'U.S. 60.06 "Grandi Opere";
 - 6.5. alla D.G. 50.17 "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali", anche per la notifica all'Ente Idrico Campano;
 - 6.6. alla D.G. 50.13 "Direzione Generale per le risorse finanziarie";
 - 6.7. al B.U.R.C. e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Trasparenza e nella sezione Campania Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	329	del	10/06/2025	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UD/STAFF DIR.GEN.
				DG 17	92

OGGETTO :

Delibera di Giunta Regionale della Campania n.399 del 25 luglio 2024. Integrazioni

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /	<i>Vicepresidente FULVIO BONAVITACOLA</i>	<i>19/06/2025</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF	<i>Ing. ROSARIO MANZI Dott. ANTONELLO BARRETTA</i>	<i>10/06/2025 10/06/2025</i>

DATA ADOZIONE	10/06/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME FERRARA	NOME MAURO	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 19/06/2025

AI SEGUENTI UFFICI:

40.01.00. Gabinetto del Presidente
50.13.00. Direzione Generale per le risorse finanziarie
50.17.00. Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
50.17.92. Staff - Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle
acque di rilevanza regionale
60.06.00. Grandi Opere
60.10.00. Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

UDCP = Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

CAMPANIA/2025/PASP

**REPUBBLICA ITALIANA****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

composta dai Magistrati

Dott. Massimo Gagliardi	Presidente
Dott. Alfredo Grasselli	Presidente aggiunto
Dott. Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott. ^{ssa} Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Dott. Domenico Cerqua	Primo Referendario
Dott. Tommaso Martino	Primo Referendario
Dott. ^{ssa} Giovanna Olivadese	Referendario
Dott. Alessandro De Santis	Referendario
Dott. Ilvio Pannullo	Referendario (relatore)
Dott. Marco Nappi Quintiliano	Referendario
Dott. ^{ssa} Concetta Ilaria Ammendola	Referendario

nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti della Regione Campania
sull'istanza di parere *ex art. 5, cc. 3 e 4, del d. lgs. n. 175 del 2016*
come modificato dall'art. 11 della l. n. 118 del 2022**

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTO il decreto presidenziale n. 28 del 2024, come integrato dal decreto presidenziale n. 2 del 2025, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha disposto la ripartizione delle competenze tra i Magistrati assegnati alla Sezione stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Campania n. 2 del 19 marzo 2025, avente ad oggetto «*Delibera Giunta Regionale n. 629 del 21 novembre 2024 "D.G.R. n. 312 del 31 maggio 2023. Esiti consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (T.U.S.P.) - Determinazioni". Reg. Gen.n.745/XI*», trasmessa a questa Sezione a mezzo del servizio di posta elettronica certificata in data 8 aprile 2025 e acquisita al protocollo della Sezione, in pari data, al n. 2170;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore del giorno 2 giugno 2025;

VISTA l'ordinanza n. 78 del 4 giugno 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Ref. Ilvio Pannullo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1.1. La Direzione Generale “per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazione e autorizzazioni ambientali” della Giunta regionale della Regione Campania (di seguito: “DG”), con nota avente n. di prot. PG/2025/0179876 datata 8 aprile 2025, ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Campania (di seguito: “DCR”) n. 2 del 19 marzo 2025, unitamente alla deliberazione della Giunta regionale della Regione Campania (di seguito: “DGR”) n. 629 del 21 novembre 2024 ed annessa documentazione ivi richiamata, richiedendo l’emissione del parere di cui all’art. 5 (*Oneri di motivazione analitica*), cc. 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*).

Più precisamente, con la DCR n. 2 del 2025 (*Delibera Giunta Regionale n.629 del 21 novembre 2024 "D.G.R. n.312 del 31 maggio 2023. Esiti consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.) - Determinazioni". Reg. Gen. n.745/XI*), l’Amministrazione regionale ha deliberato a) «*di prendere atto della "Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale [...]", nonché [del]lo schema di statuto della istituenda società "Grandi Reti Idriche Campan[e] S.p.A." allegato alla delibera G.R. n. 629/2024; b) di istituire una società per azioni denominata: "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.", società a partecipazione mista pubblica-privata, [...], quale gestore, in regime di concessione delle infrastrutture e dei servizi del "Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale" [...]; c) di trasmettere la [...]*

deliberazione alla Giunta regionale per la successiva trasmissione [...] all'[AGCM] e alla Corte dei conti per il seguito di rispettiva competenza; [...]».

1.2. La documentazione trasmessa dalla Regione a supporto dell'istanza di parere è stata acquisita, in pari data, al n. 2170 del protocollo di questa Sezione.

A corredo della DCR n. 2 del 2025, l'Amministrazione regionale ha infatti approvato ed allegato i seguenti atti e documenti:

- la citata DGR n. 629 del 2024, recante «D.G.R. n. 312 del 31/05/2023. *Esiti consultazione pubblica [...] - Determinazioni*»;
- l'allegato n. 1 alla DGR n. 629 del 2024, recante la nota della DG con cui sono stati trasmessi gli esiti dell'istruttoria alla Giunta regionale della Regione Campania;
- l'allegato n. 2 alla DGR n. 629 del 2024, recante la tavola grafica rappresentante il nuovo perimetro del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (di seguito, anche, "GAPIR");
- l'allegato n. 3 alla DGR n. 629 del 2024, recante la «*Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022 e s.m.i.*» (di seguito: "Relazione analitica");
- l'allegato n. 4 alla DGR n. 629 del 2024, recante lo Schema di statuto dell'impresa "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.";
- l'allegato n. 5 alla DGR n. 629 del 2024, recante il Piano Tariffario sviluppato secondo la disciplina dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: "ARERA") e il Piano Economico Finanziario (di seguito: "PEF");
- l'allegato n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, recante i riscontri della DG alle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica;
- l'allegato n. 7 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni dell'impresa "Acquedotto Pugliese S.p.A.";
- l'allegato n. 8 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Dott. Paolo Giuliano, «*dirigente industriale del settore privato*»;
- l'allegato n. 9 alla DGR n. 629 del 2024, recante le «*osservazioni alla relazione illustrativa [...] che evidenziano l'infondatezza delle ragioni e di insussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento ai fini della*

gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della [GAPIR] [...]» dell'Associazione di Promozione Sociale "Campania APS Rete Tutela Consumatori Campania";

- l'allegato n. 10 alla DGR n. 629 del 2024, recante le «*Osservazioni alla costituzione di una società mista pubblico/privata per la gestione del Sistema della [GAPIR]*» dell'Ente Idrico Campano - Distretto di Napoli Nord;
- l'allegato n. 11 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Comune di Montemarano (AV);
- l'allegato n. 12 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni dell'impresa "Nepta S.p.a.";
- l'allegato n. 13 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni dell'impresa "SUEZ Italy S.p.a.";
- l'allegato n. 14 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Consiglio regionale delle sezioni della Campania dell'Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione "Italia Nostra ONLUS";
- l'allegato n. 15 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Sig. Pasquale Luca Nacca;
- l'allegato n. 16 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Comune di Cassano Irpino (AV);
- l'allegato n. 17 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni dell'Istituto italiano per gli studi delle politiche ambientali.

In sintesi, il parere richiesto a questa Sezione ha dunque ad oggetto la scelta operata dall'Amministrazione regionale in ordine alla modalità di gestione del sistema idrico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, esitata nel ricorso al partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale (di seguito: "PPPI") disciplinato dall'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*) del d. lgs. n. 175 del 2016 (di seguito: "TUSP").

2. Il sistema idrico della GAPIR - istituito con la DGR n. 433 del 2022 - consiste nel nuovo sistema di captazione ed adduzione delle risorse idriche strategiche della Regione Campania ed è stato costituito per essere *sovraordinato* agli Ambiti Distrettuali territoriali, previsti e disciplinati dalla legge regionale della Regione Campania (di seguito: "l.r.") 2 dicembre 2015, n. 15 (*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*), anche al fine di essere ricondotto alle esclusive competenze dell'Amministrazione regionale per essere gestite, a norma dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 2 (*Definizioni*) della citata l.r. n. 15 del 2015,

in forma unitaria nell'ambito di una più generale politica di gestione delle acque su scala regionale.

La l.r. n. 15 del 2015, infatti, nel definire l'Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: "ATO") per la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito: "SII"), ha istituito l'ATO Unico Regionale, unitamente all'Ente Idrico Campano (di seguito: "EIC") quale suo Ente di Governo, ripartendo infine l'ATO in Ambiti Distrettuali territoriali ai fini gestionali.

Il sistema idrico della GAPIR si pone dunque *a monte* del perimetro di competenza dei singoli Ambiti Distrettuali, donde l'interlocuzione tra l'Amministrazione regionale e l'EIC nella definizione delle opere e delle risorse di competenza della GAPIR, esitata nell'accoglimento delle osservazioni presentate, con nota prot. n. 0429589/2024 del 13 settembre 2024, nell'ambito della fase della consultazione pubblica, dall'EIC - Distretto di Napoli Nord.

La citata articolazione organizzativa dell'EIC, infatti, nell'ambito del complesso procedimento conclusosi con l'approvazione della citata DCR n. 2 del 2025 trasmessa a questa Sezione, ha trasmesso alla DG competente le proprie osservazioni, nelle quali rilevava che «[...] *tutte le grandi condotte provenienti dai serbatoi di testa (S. Prisco, S. Clemente e S. Felice a Canello) [sarebbero dovute] appartenere al Sistema della Grande Adduzione fino ai manufatti di consegna all'ultimo Distretto alimentato, poiché solo da quel manufatto in poi le condotte perdono la funzione inter-distrettuale [...]*», per concludere con la richiesta che «[...] *prima dell'indizione delle procedure per la costituzione della Società di gestione del Sistema della Grande Adduzione, il perimetro delle opere del Sistema [fosse] ampliato per comprendere sia le grandi condotte in partenza dai serbatoi di testa (fino ai manufatti di consegna all'ultimo Distretto alimentato), sia le centrali di Melito e Mugnano*».

A tal riguardo, con la DGR n. 629 del 2024, l'Amministrazione regionale, preso atto della proposta degli Uffici competenti «[...] *di accogliere le suddette osservazioni formulate dall'Ente Idrico Campano - Consiglio di Distretto Napoli Nord, ritenendo che le stesse rispondono a logiche di efficientamento del servizio e di perequazione dei relativi costi e sono coerenti con le ragioni alla base del progetto di gestione scelto dalla Regione Campania*», giudicando come «*detta modifica non riveste carattere sostanziale, ad ogni effetto e conseguenza, anche ai fini di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs n. 175/2016 (TUSP)*», ha dunque accolto le osservazioni dell'EIC e, conseguentemente, modificato il perimetro del sistema idrico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale.

A seguito della citata modifica, tale complesso sistema idrico comprende, in sintesi, le infrastrutture civili e le risorse idriche di alimentazione dell'Acquedotto della Campania Occidentale, dell'Acquedotto Campano del Torano Biferno fino ai serbatoi terminali di San Prisco (CE) e San Clemente (CE) con le relative opere di sollevamento, le condotte di ripartizione e di miscelazione poste a collegamento tra i nodi di San Prisco, San Clemente e Canello, gli impianti di sollevamento di

Cassano (AV) e i relativi serbatoi, unitamente agli Acquedotti della Normalizzazione - Ramo Orientale e Ramo Centrale - da essi alimentati.

Rientra inoltre nel GAPIR anche il realizzando intervento per l'utilizzo plurimo - potabile e irriguo - delle acque dell'invaso di Campolattaro (BN), inserito nell'elenco dell'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alle opere di particolare complessità o di rilevante impatto finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (di seguito: "PNRR").

3. L'istituzione del sistema della *Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale*, ricondotto alle esclusive competenze della Regione Campania, è stata motivata dall'Amministrazione regionale dalla necessità di assicurare 1) una gestione coordinata dei trasferimenti idrici tra le Regioni Lazio, Molise, Campania e Puglia sulla base di accordi di trasferimento interregionali; 2) il conseguimento di significative economie di scala del modello organizzativo e gestionale, con conseguente riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso; 3) l'applicazione di un'unica tariffa dell'acqua all'ingrosso a tutti gli Ambiti Distrettuali serviti, con l'effetto di calmierare ed omogeneizzare le tariffe dei Distretti con maggiori costi operativi; 4) la pianificazione ed attuazione unitaria degli interventi di adeguamento, potenziamento, ristrutturazione/rifacimento degli impianti e degli acquedotti dell'intero sistema; 5) la possibilità di estendere il perimetro del nuovo sistema oltre il confine del ciclo integrato delle acque, integrando anche opere e risorse idriche destinate ad altri usi, primo tra tutti quello irriguo.

4. A seguito dell'istituzione del GAPIR, la scelta della sua gestione mediante il ricorso al PPPI è stata motivata dall'Amministrazione regionale, nella Relazione analitica allegata alla documentazione inviata a questa Sezione per assolvere all'onere motivazionale di cui all'art. 5 del TUSP, in quanto giudicata come la forma più idonea «*per assicurare adeguati livelli di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, consentendo alla Regione Campania, da un lato, di poter esercitare la funzione di controllo regionale sugli indirizzi ai quali improntare l'esecuzione del servizio e la realizzazione dei relativi investimenti e, dall'altro lato, di avvalersi di un operatore privato di comprovato know-how tecnico, commerciale e finanziario necessari per una gestione di tipo industriale del servizio di interesse economico generale in argomento*».

DIRITTO

1. Sul profilo preliminare afferente alla violazione del giudicato costituzionale (C. cost., sent. n. 117 del 2015) formatosi sulla carenza di potere legislativo in capo alla Regione in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, relativamente all'affidamento del servizio idrico integrato

Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare quanto evidenziato in sede di consultazione pubblica dal Consiglio regionale delle sezioni della Campania dell'Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione "Italia Nostra ONLUS" (di seguito: "Associazione Italia Nostra"), in ordine ad un profilo di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale, per difetto di attribuzione, del provvedimento oggetto del presente controllo.

Tralasciando in questa sede il profilo della legittimazione di questa Sezione a sollevare la questione innanzi al Giudice delle leggi, nell'esercizio del potere intestatole dall'art. 5 del TUSP, non può non rilevarsi come l'Associazione Italia Nostra - al pari di altri enti rappresentativi di interessi collettivi intervenuti sempre nell'ambito della consultazione pubblica - abbia evidenziato che *«[l]a predetta delibera ripropone uno schema che risulta essere stato proposto a mezzo dei commi 88 ed 89 della l.r. n. 16/2014 [...] che [...] venne cesurata dalla Corte [c]ostituzionale con la sentenza n. 117/2015 [...]»*.

In effetti, per quanto viene in rilievo in questa sede, con la sentenza n. 117 del 25 giugno 2015, la Corte costituzionale ha statuito che *«[è] costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e) ed s), l'art. 1, commi 88, 89 e 93, lett. b), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, nella parte in cui prevede che la Regione affidi la gestione provvisoria dei servizi idrici integrati ancora gestiti dalla Regione stessa ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza, [...] Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in relazione al quale spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente stabilire sia le forme di gestione, sia le modalità di affidamento al soggetto gestore, [...]. In particolare, in base a quanto stabilito fin dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato, posto che tale funzione è attribuita dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, all'ente di governo istituito o designato dalla Regione. Le norme impugnate, viceversa, provvedono proprio in tal senso, invadendo le suddette attribuzioni statali. Inoltre, non può avere alcun rilievo la circostanza che la Regione Campania è ancora gestore in via di fatto di parte del servizio: l'inerzia regionale nella individuazione dell'ente di governo entro il termine inizialmente stabilito dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, ed il mancato affidamento della gestione, da parte di quest'ultimo, nelle forme e nei termini inizialmente indicati dall'art. 34 del d.l. n. 179 del 2012, non può giustificare l'ulteriore esercizio di una competenza legislativa che non spetta alla Regione.*

[...]» (così, C. cost., sent., 25 giugno 2015, n. 117, in CED C. cost. n. 38423; enfasi del redattore).

Peraltro, l'affermazione secondo cui non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato esprime un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale (cfr., in termini, tra le molte, C. cost., sent., 21 marzo 2012, n. 62, in CED C. cost. n. 36157; *Id.*, sent., 23 luglio 2013, n. 228, in CED C. cost. n. 37339).

Sul punto l'Amministrazione regionale, nell'allegato n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, recante i riscontri della DG alle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica, replica di ritenere il riferimento alla cennata sentenza della Corte costituzionale «[...] *inconferente alla fattispecie, atteso che la Delibera n. 399/2024 [recante la proposta al Consiglio regionale di costituzione della società mista pubblico-privata] e le precedenti aventi pari oggetto, si conformano alla normativa di settore europea, nazionale e [r]egionale*».

Nell'articolare la propria posizione, l'Amministrazione regionale afferma che «[...] *per la gestione della dotazione impiantistica ed infrastrutturale oggetto del sistema idrico [della GAPIR] ed i relativi servizi, trova applicazione l'art. 118 della Costituzione ed il principio di sussidiarietà ivi sancito, che postula una doverosa correlazione fra la dimensione dell'interesse pubblico ed il potere ad esso afferente. Nella specie, la mera constatazione che le opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale sono funzionali all'approvvigionamento idrico di una pluralità di Ambiti Distrettuali di cui alla Legge Regionale della Campania n. 15/2015, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato di cui al D.lgs. n. 152/2006, comporta la necessità che le stesse opere siano mantenute nella competenza programmatoria, pianificatoria e gestionale della Regione Campania, quale livello di amministrazione in grado di contemperare al meglio i vari interessi pubblici, che attraverso la GAPIR devono essere soddisfatti*» (enfasi del redattore).

In altri termini, se, da una parte, la giurisprudenza costituzionale ha statuito che spetta non alla Regione, bensì allo Stato, e per esso - giusta l'art. 149-bis (*Affidamento del servizio*) del D. lgs. n. 152 del 2006 (*Norme in materia ambientale*) - all'Ente di governo dell'ATO, individuare il gestore del servizio idrico integrato, dall'altra, la Regione - che invero ha istituito l'ATO unico regionale, unitamente all'EIC quale suo Ente di governo, approvando la l.r. n. 15 del 2015 - sostiene che, in aderenza al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, la necessità di governare in maniera ottimale e coordinata la risorsa idrica impone la gestione unitaria a livello regionale del (solo) sistema idrico della GAPIR.

Da ultimo, sul punto corre l'obbligo di rilevare come, da una parte, l'art. 3 (*Funzioni della Regione*), c. 1, lett. a), della l.r. n. 15 del 2015 dispone che «[l]a **Regione Campania**, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali: a) **disciplina a livello regionale il Servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e**

*regolamentazione e quelle di gestione, nonché principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio» (enfasi del redattore); dall'altra, l'art. 4 (Competenze degli Enti Locali) del medesimo plesso normativo dispone che «[g]li **Enti locali**, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, **svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano [...] le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione ed il relativo controllo [...]**» (enfasi del redattore).*

Pur tuttavia, ad avviso di questa Sezione, non può non rilevarsi come la giurisprudenza costituzionale citata si sia formata sulle censure delle norme della legislazione regionale che disponevano l'affidamento diretto del SII ad un soggetto di diritto all'uopo individuato, in violazione della competenza legislativa esclusiva, in capo allo Stato, della materia della tutela della concorrenza.

Di contro, nel caso di specie, da una parte, la Regione Campania mediante l'approvazione della citata l.r. n. 15 del 2015 ha istituito l'ATO unico regionale unitamente all'EIC quale suo Ente di governo, suddividendolo in cinque Ambiti distrettuali per conseguire una maggiore efficienza gestionale, dall'altra, la tutela della concorrenza sarebbe assicurata dalla scelta del contraente privato della pubblica Amministrazione mediante l'espletamento della gara c.d. "a doppio oggetto" di cui all'art. 17 del TUSP.

Mette conto poi rilevare come, più recentemente, l'intera materia sia stata oggetto della puntuale disciplina recata dal d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), il cui art. 5 (*Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni*) dispone, al comma 2, che «[l]e regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e **orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio**» (enfasi del redattore).

In definitiva, occorre verificare se, stante l'attribuzione della competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e della concorrenza, pur essendo stato, a livello regionale, definito l'ATO ed istituito il suo Ente di governo, non possano residuare in capo alla Regione ambiti di competenza di natura gestoria, da esercitare al fine di definire un perimetro di opere civili idrauliche da sottrarre all'ATO, in attuazione sia della necessità di incentivare aggregazioni che favoriscano l'efficientamento del servizio, come previsto dall'art. 5 del d. lgs. n. 201 del 2022, sia del più generale principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, previo assolvimento del necessario *onere motivazionale aggravato*.

Il riferimento è al noto meccanismo di creazione pretoria della c.d. “**chiamata in sussidiarietà**”, sviluppato dalla giurisprudenza costituzionale a partire proprio dal principio di sussidiarietà dell’art. 118 della Costituzione.

Fin dalla sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, la Corte costituzionale ha infatti individuato in questo meccanismo un principio idoneo a fungere da criterio di flessibilizzazione anche delle competenze legislative. Più in particolare, quest’ultimo, pur riferito esplicitamente dall’art. 118 alle sole funzioni amministrative, secondo il giudizio della Consulta, introduce «[...] *un meccanismo dinamico che finisce con rendere meno rigida [...] la stessa distribuzione delle competenze legislative*» (così, lett., C. cost., sent., 1° ottobre 2003, n. 303, Pres. Chieppa, Rel. Mezzanotte, par. 2.1 del *Considerato in diritto*). E ciò in quanto il principio di legalità, imponendo che anche le funzioni amministrative assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, condurrebbe «[...] *logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad ammettere che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto*» (così, lett., C. cost., sent. n. 303 del 2003, cit., par. 2.1 del *Considerato in diritto*).

Ebbene, in ragione del necessario bilanciamento tra le diverse disposizioni costituzionali, stante il corredo probatorio offerto a sostegno della ragionevolezza economico-finanziaria dell’operazione prospettata (di cui meglio si dirà *infra*), anche tenuto conto di quanto disposto dal citato art. 5, c. 2, del D. lgs. n. 201 del 2022, ad avviso di questa Sezione, questo ambito di competenza sussiste.

In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione ritiene superato il rilievo preliminare in discorso.

2. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, cc. 3 e 4, del TUSP

Ciò doverosamente premesso, con riguardo alla sussistenza dei presupposti formali e sostanziali, distinguendosi tra questi ultimi, presupposti soggettivi e oggettivi (si v., sul punto, Sez. Riun. contr., del., 3 novembre 2022, n. 16/SSRRCO/QMIG/22), che legittimano, nella fattispecie, l’intervento della Sezione, valga quanto segue.

2.1 Sull’ambito soggettivo del controllo

Il TUSP, attraverso il combinato disposto dell’art. 1 (*Oggetto*), c. 1, e dell’art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo «*le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*».

Poiché il menzionato art. 1, c. 2, del TUSP include espressamente anche le Regioni, ne consegue che l’ente territoriale Regione Campania rientra tra i soggetti sottoposti al controllo della Sezione.

2.2. Sull'ambito oggettivo del controllo

L'art. 5, c. 3, del TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, ossia quelli aventi ad oggetto la «*costituzione di una società a partecipazione pubblica*», incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17, e di «*acquisto di partecipazioni, anche indirette*» da parte di Amministrazioni pubbliche.

È poi chiarito che per «*partecipazione*» debba intendersi «*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*», come da definizione contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. f), del medesimo TUSP.

Tale disposizione ha dunque limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di una partecipazione) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio (si v., sul punto, Sez. Riun. contr., del., 28 aprile 2023, n. 19/SSRRCO/QMIG/2023).

Poiché oggetto del presente parere è la rappresentata volontà di procedere, da parte della Regione Campania, alla costituzione e all'acquisto di una quota maggioritaria delle azioni dell'impresa "Grandi Reti Idriche Campane S.p.a.", ne consegue che la fattispecie qui in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, c. 3, del TUSP.

2.3. Sui profili di competenza a conoscere dell'atto deliberativo di costituzione

L'art. 5, c. 4, del TUSP ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo («*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali*»), le Sezioni regionali di controllo («*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*») e la Sezione controllo Enti («*per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958*»).

Questa Sezione regionale ha quindi competenza ad effettuare la verifica ex art. 5, c. 3, del TUSP, essendo l'atto oggetto dell'attività di controllo un atto approvato dal Consiglio regionale della Regione Campania.

2.4. Sulla conformità dell'atto alle modalità previste dall'art. 7 del TUSP

L'art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*), c. 1, lett. b), del TUSP, dispone, per quanto rileva in questa sede, che «*[l]a deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali*».

L'art. 26 (*Consiglio regionale e sue attribuzioni*), c. 4, lett. h), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, recante lo «Statuto della Regione Campania», a tal riguardo, dispone che «[i]l Consiglio, inoltre: [...] h) delibera l'istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci».

Poiché la deliberazione n. 2 del 19 marzo 2025, sottoposta all'esame della Sezione, è stata approvata dal Consiglio regionale della Regione Campania, organo titolare del potere deliberativo in materia, ne consegue che l'operazione, sotto questo specifico profilo, risulta deliberata in conformità al quadro normativo.

2.5. Sul rispetto dei vincoli tipologici

L'art. 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*) del TUSP dispone che «le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa».

Nel caso di specie, con riferimento ai vincoli tipologici, l'atto deliberativo sottoposto a controllo riguarda la costituzione di una società per azioni, denominata "Grandi Reti Idriche Campane S.p.a.", che opererà quale società a partecipazione mista pubblica-privata, a norma dell'art. 17 del TUSP, sicché l'operazione, anche sotto questo specifico profilo formale, risulta deliberata in conformità al quadro normativo.

2.6. Sul rispetto dei vincoli finalistici

L'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1, del TUSP dispone che «[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società».

La disposizione, ritenuta dalla Corte costituzionale espressione di «profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione» (cfr., C. cost., sent., 4 aprile 2022, n. 86), ha dunque stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.

Ciò in quanto «il fenomeno delle società a partecipazione pubblica – che ha consentito anche significative innovazioni dell'intervento pubblico – si era sviluppato in modo esponenziale, con amministrazioni che vi avevano fatto ricorso in modo indiscriminato, anche per lo svolgimento di attività non riconducibili ai loro fini istituzionali, con il pregiudizievole effetto di chiudere, senza ragione, alla concorrenza determinati mercati, e, comunque, molto spesso senza rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, con conseguenti gravi disavanzi e oneri per la finanza pubblica» (così, lett., C. cost., sent., 28 luglio 2022, n. 201, punto 5.1 del Considerato in diritto).

Di qui, le ragioni della disciplina che impone oggi a questa Corte di verificare, nell'ambito dei vincoli finalistici, il rispetto di uno specifico *vincolo di scopo* pubblico, per cui possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – ossia la produzione dei beni e l'erogazione dei servizi puntualmente declinati nello Statuto dell'impresa partecipata – è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, cui si aggiunge poi un *ulteriore vincolo*, ossia quello *di attività*, ammettendosi soltanto le società che svolgono «*esclusivamente*» le attività espressamente indicate dall'art. 4 del TUSP.

Il successivo art. 4-bis (*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) prevede infine ulteriori ipotesi di attività consentite o vietate alle società a partecipazione pubblica.

Inoltre, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., tra le molte, Sez. reg. contr. Toscana, del., 14 giugno 2024, n. 150/2024/PASP; *Id.*, del., 30 marzo 2023, n. 77/2023/PASP), la verifica circa la motivazione analitica che grava sull'ente pubblico in ordine al rispetto dei vincoli finalistici investe il duplice profilo attinente sia alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (il c.d. "principio della funzionalizzazione") sia all'indispensabilità dello strumento societario prescelto per il conseguimento di quei fini (si v. per ritrovare il medesimo principio di diritto della centralità, nella motivazione dell'atto deliberativo, della funzionalizzazione dell'attività sociale alla missione istituzionale dell'ente, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. V, sent., 23 gennaio 2019, n. 578; *Id.*, Sez. V, sent., 25 maggio 2017, n. 2463; *Id.*, Sez. V, sent., 9 dicembre 2016, n. 5193).

Riservando al paragrafo successivo l'analisi della motivazione fornita dall'Amministrazione regionale in ordine alla forma societaria prescelta, con riguardo alla verifica del perseguimento delle finalità istituzionali, viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 4, c. 2, lett. a), e 2, c. 1, lett. h) ed i), del TUSP, a norma dei quali, rispettivamente,

- «[...] le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un **servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi» (enfasi del redattore);
- i «servizi di interesse economico generale» (di seguito: "SIEG") consistono nei «[...] servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato»;
- e, più in generale, devono intendersi per «servizi di interesse generale» quelle «[...] attività di **produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti** in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito

delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale» (enfasi del redattore).

Nel merito, rinviando a quanto sopra riferito in ordine alla (presunta) carenza di potere legislativo della Regione in relazione alla disciplina dell'affidamento della gestione del SII - e dunque, in tesi, conseguentemente, della (presunta) carenza di potere amministrativo esercitato, dapprima, mediante la perimetrazione del sistema idrico della GAPIR, dappoi, mediante la scelta della modalità di gestione del medesimo (si v., sul punto, quanto affermato da C. cost. n. 62 del 2012 cit., a mente della quale «[...] alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato») - valga quanto segue.

Come chiarito dall'Amministrazione regionale nella Relazione analitica trasmessa a supporto motivazionale dell'operazione oggetto del presente controllo, «[l]a gestione delle Infrastrutture della GAPIR attualmente è assicurata dal concessionario privato Acqua Campania spa in virtù della concessione rep.9562 del 16/11/1998 (già giunta a naturale scadenza) relativamente alle infrastrutture dell'Acquedotto della Campania Occidentale; le infrastrutture residue che compongono il sistema GAPIR sono gestite direttamente dalla Regione Campania mediante il ricorso a contratti di appalto con operatori privati per le attività di conduzione e manutenzione degli impianti, con rilevanti oneri a carico del bilancio regionale» (così, lett., Relazione analitica, p. 61 di 94).

Viene poi precisato, da una parte, che «[l]a principale difficoltà che caratterizza la gestione delle citate infrastrutture acquedottistiche è dovuta alla **vetustà delle condotte, degli impianti di sollevamento, delle gallerie e degli impianti tecnologici**, realizzati negli anni 50/60 del secolo scorso, dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno», dall'altra, che è «[...] da evidenziare la **maggior richiesta idrica** dovuta sia all'aumento della popolazione, che alle perdite delle reti idriche, che secondo i dati ISTAT 2021, ammontano, come da media nazionale, al 42% della risorsa erogata» (così, lett., Relazione analitica, p. 61 di 94; enfasi del redattore).

In linea più generale, l'istituzione del sistema idrico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, ricondotto alle esclusive competenze della Regione Campania, è stata motivata dall'Amministrazione regionale dalla necessità di assicurare 1) una gestione coordinata dei trasferimenti idrici tra le Regioni Lazio, Molise, Campania e Puglia, sulla base di accordi di trasferimento interregionali; 2) il conseguimento di significative economie di scala del modello organizzativo e gestionale, con conseguente riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso; 3) l'applicazione di un'unica tariffa dell'acqua all'ingrosso a tutti gli Ambiti Distrettuali serviti, con l'effetto di calmierare ed omogeneizzare le tariffe dei Distretti con maggiori costi operativi; 4) la pianificazione ed attuazione unitaria degli interventi di adeguamento, potenziamento, ristrutturazione/rifacimento degli impianti e degli

acquedotti dell'intero sistema; 5) la possibilità di estendere il perimetro del nuovo sistema oltre il confine del ciclo integrato delle acque, integrando anche opere e risorse idriche destinate ad altri usi, primo tra tutti quello irriguo.

Pertanto, dalla documentazione trasmessa, la finalità pubblica dell'operazione e la sua sussumibilità nell'ambito della categorie dei SIEG si rinviene nella parte della Relazione analitica dove si dimostra che la costituenda società avrà quale oggetto sociale l'attività di produzione e la fornitura di un bene (nel caso di specie, l'acqua potabile ad uso plurimo) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che la Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

Quanto sopra emerge *per tabulas* nell'interlocuzione avvenuta, nell'ambito del complesso procedimento amministrativo propedeutico all'adozione della DCR n. 2 del 2025, tra l'Amministrazione regionale e l'EIC ed avente ad oggetto proprio la definizione delle opere e delle risorse di competenza della GAPIR, infine esitato nell'accoglimento delle osservazioni presentate, con nota prot. n. 0429589/2024 del 13 settembre 2024, dall'EIC - Distretto di Napoli Nord.

La citata articolazione organizzativa dell'EIC ha infatti trasmesso alla DG competente le proprie osservazioni, nelle quali rilevava che «[...] *tutte le grandi condotte provenienti dai serbatoi di testa (S. Prisco, S. Clemente e S. Felice a Cancellò) [sarebbero dovute] appartenere al Sistema della Grande Adduzione fino ai manufatti di consegna all'ultimo Distretto alimentato, poiché solo da quel manufatto in poi le condotte perdono la funzione inter-distrettuale [...]*», per concludere con la richiesta che «[...] *prima dell'indizione delle procedure per la costituzione della Società di gestione del Sistema della Grande Adduzione, il perimetro delle opere del Sistema [fosse] ampliato per comprendere sia le grandi condotte in partenza dai serbatoi di testa (fino ai manufatti di consegna all'ultimo Distretto alimentato), sia le centrali di Melito e Mugnano*».

L'EIC - Distretto di Napoli Nord motivava la propria richiesta - poi accolta dall'Amministrazione in quanto «[...] *rispond[ente] a logiche di efficientamento del servizio e di perequazione dei relativi costi [...]*» - proprio in quanto, diversamente operando, «[...] *tutte queste opere [sarebbero ricadute] nella competenza del[...] [solo] Distretto [di Napoli Nord,] ma la circostanza [avrebbe generato] un disequilibrio di costi a carico dell'utenza e un onere finanziario aggiuntivo a carico della gestione, a parte la rilevanza amministrativa che ne conseguirebbe [...]*». (così, lett., Osservazioni dell'EIC di Napoli Nord, p. 2 di 3).

Ebbene, per questi motivi, la Sezione giudica **le informazioni sopra compendiate idonee ad integrare**, unitamente alla documentazione offerta a corredo della DCR n. 2 del 2025, **i requisiti e i presupposti per la qualificazione dell'operazione giuridico-economica sottoposta a controllo nei termini di erogazione di un SIEG.**

Tuttavia, dalla lettura dell'art. 4, c. 4, dello Statuto della costituenda società emerge anche che «[p]er il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà: [...] • **promuovere servizi editoriali e realizzare materiali per la divulgazione scientifica nel settore di competenza**; • **assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni, a carattere non prevalente e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio**; • **compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si rendano utili o necessarie, sempre che siano connesse ed attinenti con gli scopi sociali**» (enfasi del redattore).

Da una piana lettura dell'oggetto sociale declinato nel nuovo Statuto della costituenda impresa, emerge dunque che **la finalità di erogare un SIEG non è esclusiva**, ma conviva con altri ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali.

Corre pertanto l'obbligo di rilevare che **l'ampiezza dell'oggetto sociale e le variegate attività enucleate nell'articolo 4 dello Statuto della costituenda società non trovano parimenti alcuna giustificazione nella Relazione analitica, donde il mancato assolvimento in parte qua dell'onere motivazionale.**

L'elencazione di una sequenza di attività comunque rientranti nell'oggetto sociale della costituenda impresa non consente infatti, di tutta evidenza, di circoscrivere, con la dovuta certezza, il campo d'azione che la stessa avrà una volta completato il complesso procedimento in cui il presente parere è inserito.

In questo senso, occorre rammentare che l'intervento pubblico in una realtà societaria non solo rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (cfr. C. cost., sent., 25 novembre 2016, n. 251), ma rischia invero di riverberarsi in modo significativo sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'amministrazione socia per il raggiungimento dello scopo sociale di un soggetto di diritto nuovo e distinto rispetto ai soggetti partecipanti.

È infatti in questa prospettiva che gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di revisione della spesa, con il chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di ridurre l'impatto sulla finanza pubblica (cfr., C. cost., sent., 12 agosto 2020, n. 194, punto 13.1 del *Considerato in diritto*).

Il TUSP, pertanto, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso al modulo societario, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti, giacché «[...] [l]e norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l'altro, dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (così, C. cost., sent., 4 aprile 2022, n. 86, in CED C. cost. nn. 44641 e 37346).

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, là dove ha precisato che «[...] l'art. 17 d. lgs. n. 175/16, la cui applicabilità ai servizi pubblici locali è stata espressamente prevista dal recente art. 16 d. lgs. n. 201/22, mira ad evitare che,

attraverso la deroga alla disciplina societaria prevista dal comma 4 della disposizione e la conseguente attribuzione al socio privato di particolari diritti e vantaggi non coerenti con l'effettiva entità della sua partecipazione, proprio il socio privato possa beneficiare di tali deroghe per gestire la società con criteri diversi da quelli a cui si attengono gli altri operatori economici finendo, in tal modo, per acquisire requisiti e risorse da spendere ai fini della partecipazione ad ulteriori future gare indette da altre stazioni appaltanti, così alterando il fisiologico meccanismo della concorrenza. Proprio gli indebiti vantaggi che potrebbe conseguire il socio privato hanno indotto il legislatore a differenziare la situazione delle società miste, in cui l'art. 17 d. lgs. n. 175/16 prevede un oggetto esclusivo, da quella delle società in house nelle quali l'assenza di soci privati giustifica l'astratta possibilità di tali enti di partecipare ad altre gare, fermo restando il limite massimo di fatturato riferibile a compiti espletati per conto di soggetti non soci, previsto dall'art. 16 comma 3 d. lgs. n. 175/16» (così, lett., TAR Lazio, Roma, sent., 28 novembre 2023, n. 17846, p. 9 e ss.)

È solo alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni del novellato art. 5 del TUSP, le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in discorso, sottoponendolo ora all'esame di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. Reg. Contr. Toscana, del. n. 77/2023/PASP cit.).

In conclusione, la Sezione giudica il rispetto del vincolo finalistico di cui all'art. 4 del TUSP adeguatamente motivato, ad eccezione degli ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali indicati nell'art. 4 dello Statuto della costituenda impresa, cui si è fatto puntuale riferimento *supra*.

2.7. Sulla forma societaria prescelta ed annesso obbligo di motivazione analitica

Con riferimento alla motivazione in ordine alla forma societaria prescelta - ossia la società mista pubblico-privato di cui all'art. 17 del TUSP - l'Amministrazione regionale nella Relazione analitica, anche al fine di riscontrare le osservazioni formulate in sede di consultazione pubblica, ha motivato puntualmente la propria scelta.

Muovendo dall'analisi comparativa delle possibilità normative, in sintesi, ha escluso l'affidamento *in house* in quanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto non verificato il requisito del «[...] dimostrato fallimento del mercato rilevante», non ritenendo pertanto possibile «[...] fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento (CdS, Sez V, ordinanza n. 138/2019)».

Pertanto, ammettendo che «[d]al punto di vista delle esperienze di affidamento in house providing presenti in Campania non può [...] sottacersi il continuo ricorso a ricapitalizzazione delle società in house da parte della Regione Campania», facendo riferimento alla Relazione riguardante il Referto sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania di questa Sezione (cfr. Sez. reg. contr. Campania, del., 3 giugno 2019, n. 120/2019/COMP), ha

infine «[...] ritenuto di escludere tale ipotesi di forma di gestione tra le possibili forme di gestione della GAPIR [...]» (così, Relazione analitica, p. 64 di 94).

L'Amministrazione regionale ha poi escluso anche il ricorso all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica in quanto tale scelta «[...] non avrebbe permesso di avere un controllo diretto sulla Società, non consentendo la salvaguardia dell'interesse pubblico preminente alla tutela del bene collettivo rappresentato dalla risorsa idrica» (così, Relazione analitica, p. 65 di 94).

Di contro, la scelta di affidare la gestione del sistema idrico della GAPIR ad una società mista pubblico-privata nella forma di una s.p.a. è stata motivata attraverso il ricorso ad una pluralità di ragioni, essenzialmente individuate 1) nella necessità di reperire professionalità ed esperienze per la gestione ottimale delle infrastrutture e per la realizzazione degli interventi programmati; 2) nella «[...] garanzia di una prevalente partecipazione della Regione [...] nella gestione di un servizio di primaria importanza quale quello della grande adduzione idrica per usi plurimi, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio in esame, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza [...]»; 3) nella possibilità, infine, «[...] di fruire, senza dubbio, dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato» (così, Relazione analitica, p. 65 di 94).

In sintesi, la scelta operata dall'Amministrazione in favore del PPPI trova la propria motivazione nella possibilità di coniugare i vantaggi concorrenziali del ricorso al mercato con il mantenimento di un significativo ruolo di decisione e di controllo riservato al socio pubblico maggioritario sulla concreta gestione del servizio.

In conclusione, ad avviso di questa Sezione, l'onere motivazionale in ordine alla forma societaria prescelta risulta adeguatamente assolto.

2.8. Sulla sostenibilità finanziaria e sulla convenienza economica dell'operazione

L'art. 5, c. 1, del TUSP richiede che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione sia in ordine alle ragioni e alle finalità che giustificano la scelta pubblica sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione, sia in ordine alla sua compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La giurisprudenza contabile (cfr. Sez. Riun. contr., del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit.; nonché Sez. reg. contr. Toscana, del. n. 150/2024/PASP cit.) ha chiarito come la norma citata imponga all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della deliberazione di costituzione o di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati, anche gli elementi economico-finanziari che rendano possibile la puntuale verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi.

Più precisamente, in merito alla **sostenibilità finanziaria**, nella richiamata deliberazione di orientamento generale, si è evidenziato che tale concetto «assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. [...] [L]a sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente.

Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione» (così, lett., Sez. Riun. contr., del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit., p. 25 e ss.; enfasi del redattore).

In merito, invece, alla **convenienza economica** dell'operazione, sempre le Sezioni riunite hanno affermato che «[...] tale nozione trova una definizione nel Codice dei contratti pubblici [di cui al d. lgs. n. 50 del 2016], il quale, all'articolo 3, comma 1, lettera fff), descrive la convenienza economica, sempre in tema di contratti di concessione e di operazioni di partenariato, come "la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito"», specificando ulteriormente che «[...] la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale

investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome.

Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili» (così, lett., Sez. Riun. contr., del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit., p. 28 e 29; enfasi del redattore).

Ebbene, a tal fine, oltre a dedicare nella Relazione analitica un'intera sezione alla motivazione economico-finanziaria della scelta (cfr., Relazione analitica, pp. 71-93), l'Amministrazione regionale ha trasmesso unitamente alla DCR n. 2 del 2025 anche il Piano Tariffario sviluppato secondo la disciplina dell'ARERA e il PEF da porre quale base conoscitiva per lo sviluppo del piano industriale, a sua volta oggetto della gara al fine di selezionare il miglior contraente privato.

Peraltro, sia il piano tariffario sia il PEF sono stati sviluppati lungo l'intero orizzonte temporale trentennale, intercorrente il 2024 e il 2053, di durata del contratto di concessione avente ad oggetto il sistema idrico della GAPIR, e sono stati redatti avvalendosi della consulenza dell'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (di seguito: "ANEA").

2.8.1. Sulla sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione

Come più volte ribadito nella documentazione offerta a corredo, il SII è caratterizzato da una penetrante disciplina di fonte regolatoria adottata dall'ARERA.

In questo senso, il servizio di fornitura idrica all'ingrosso, in cui opererà la costituenda impresa, è soggetto alla puntale disciplina dell'Autorità di regolazione, la quale, oltre a determinare una metodologia unica a livello nazionale di determinazione della tariffa del servizio, controlla, attraverso l'approvazione delle tariffe, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.

È importante, pertanto, rilevare che l'ARERA, nel corso degli ultimi anni, ha sempre più subordinato l'approvazione delle tariffe al conseguimento di obiettivi di qualità del servizio e di rispetto della normativa di fonte euro-unitaria in materia di qualità della risorsa idrica e delle acque reflue, con la conseguenza che, relativamente all'efficienza e all'economicità delle gestioni, l'attenzione deve essere posta sulla necessaria correlazione tra costi e ricavi secondo la rigida disciplina del metodo tariffario applicabile *ratione temporis* e, attualmente, individuato nel **Metodo Tariffario Idrico n. 4** (di seguito: "MTI-4") di cui alla **Deliberazione dell'ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr.**

Ebbene, il quadro regolatorio in discorso distingue i costi tra 1) **costi efficientabili**, per i quali l'ARERA non prevede un incremento nel tempo; 2) **costi esogeni**, ovvero costi non dipendenti dal controllo della gestione aziendale e

pertanto congruagliabili; 3) **costi operativi associati a specifiche finalità** (cfr. ARERA, del. n. 639/2023/R/idr, Allegato A, art. 17, recante «*Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa*»).

Tali costi determinano i ricavi complessivi del gestore nel rispetto del **principio del full cost recovery**, che si pone l'obiettivo di escludere tutti i costi non attinenti al servizio o in ogni caso ritenuti non efficienti sulla base dei costi *standard*.

Pertanto, assume particolare rilevanza il Piano Tariffario sviluppato secondo la disciplina contenuta nel MTI in quanto costituisce la base per lo sviluppo del PEF, sulla base del quale dovrà essere a sua volta sviluppato il Piano Industriale (il c.d. "*business plan*") da parte degli operatori economici partecipanti alla gara.

Ai fini della valutazione sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione, corre dunque l'obbligo di rilevare, come precisato nella Relazione analitica (cfr., Relazione analitica, p. 72 e ss.), che:

- «[i] costi "di progetto" alla base dello sviluppo della tariffa del Gestore Unico del sistema GAPIR tengono conto dei costi consuntivi degli attuali gestori: Acqua Campania S.p.A., Regione Campania e Alto Calore Servizi S.p.A.» (enfasi del redattore);
- «[l]o sviluppo della pianificazione ha come base di partenza il piano tariffario articolato su un orizzonte temporale pari alla durata della concessione»;
- è stata eseguita la «acquisizione dell'ultima documentazione tariffaria predisposta per Regione Campania e Acqua Campania S.p.A. [,] dalla quale sono stati desunti i più recenti valori delle diverse componenti Opex [acronimo che sta ad indicare le "operating expenses", ossia i costi operativi] e Capex; [acronimo che sta ad indicare le "capital expenditures", ossia i costi di investimento]» (enfasi del redattore);
- è stata eseguita la «acquisizione delle componenti di costo per quanto attiene alla gestione da aggregare attualmente di competenza del gestore Alto Calore Servizi S.p.A.»;
- è stata eseguita la «acquisizione dell'aggiornamento all'anno 2022 (e forecast a fine anno 2023) dei costi operativi aggiornabili dei tre gestori attuali (costituiti principalmente dai costi per energia elettrica e acquisto di acqua all'ingrosso)»;
- è stata eseguita la «acquisizione dei dati sui volumi di acqua venduti e scambiati fra i tre soggetti da aggregare nel 2022 (e possibile forecast a fine 2023)» (enfasi del redattore);
- è stata eseguita la «definizione, in sinergia con le strutture tecniche della Regione Campania, dell'articolazione del Programma degli Interventi»;
- è stata eseguita la «modellazione dinamica dei costi di progetto da inserire a base del tool di calcolo al fine di accogliere le eventuali evoluzioni dei costi di progetto sia per quanto attiene i costi operativi efficientabili con l'aggregazione gestionale, che i costi di investimento via via aggiornati con il Programma degli Interventi»;

- è stata eseguito lo «sviluppo del tool di calcolo [dell'] ARERA e del tool [di calcolo di] ANEA per gradi di affinamento successivi al fine di supportare i decisori e professionisti che dovranno implementare il Piano Industriale della gestione unitaria»;
- è stata eseguita, infine, la «redazione di una relazione finale di accompagnamento descrittiva delle ipotesi assunte e dei risultati conseguiti».

Parimenti rilevante, ai fini della valutazione sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione, è la previsione - contenuta nella nota della DG avente n. di prot. PG/2023/0276602 del 29 maggio 2023, espressamente richiamata nella DGR n. 312 del 2023 e nelle successive deliberazioni esitate da ultimo nell'approvazione della DCR n. 2 del 2025 - secondo cui «[i]l comparto della Grande Adduzione Primaria di interesse regionale richiederà nei prossimi anni **un fabbisogno d'investimento di €1.253.710.546**, a fronte di una disponibilità per interventi da programmare in termini prioritari pari ad € 104.441.620,39, pari al 12% dei fabbisogni. Inoltre, nei primi anni di vita della Grande Adduzione Primaria di interesse regionale, sarà necessaria una concentrazione degli investimenti sia per motivi connessi alla necessità di adeguare gli impianti e ridurre le perdite, sia per migliorare la bancabilità dei piani qualora si voglia fare ricorso a finanza di progetto» (così, lett., Relazione analitica, p. 67 di 94; enfasi del redattore).

È la stessa Amministrazione regionale a chiarire che «[i]n questo scenario si inserisce la necessità di valutare l'opportunità di **scegliere soggetti gestori strutturati per attivare questo flusso di investimenti** e con capacità effettiva di sostenere tali oneri, cui va associata la reale possibilità del sistema bancario di finanziare i documenti di pianificazione così come sono stati programmati, con ragionevole sostenibilità dei rischi che l'operazione comporta» (così, lett., Relazione analitica, p. 67 di 94; enfasi del redattore).

Inoltre, se, da una parte, «[l]a possibilità di incrementare le risorse finanziarie a fondo perduto per il completamento del sistema di approvvigionamento primario si scontra con le analoghe necessità per il comparto irriguo», dall'altra, «[a]i fabbisogni finanziari non si può facilmente fare fronte con ulteriori aumenti tariffari dell'acqua all'ingrosso» (così, lett., Relazione analitica, p. 67 di 94; enfasi del redattore).

In altri termini, le risorse finanziarie pubbliche non sono sufficienti per coprire le spese di investimento richieste sia dal comparto irriguo sia dal sistema della GAPIR, così come si stima che il livello tariffario non possa salire oltre una certa soglia - e dunque coprire l'indicato livello di investimenti - sia per uso civile che per uso irriguo, dove viene definito in base al costo di sostituzione rappresentato dal costo dell'approvvigionamento autonomo tramite pozzi.

Come chiarito nella Relazione analitica, infatti, «[s]i può nella maggior parte dei casi considerare comunque compatibile con gli attuali Piani d'Ambito **un livello tariffario per uso civile di 0,25-0,30 €/m³**, mentre nel comparto irriguo, in attesa di definire un quadro più dettagliato, la tariffa per l'acqua all'ingrosso deve essere compatibile con **una tariffa all'utente finale di 0,10-0,13 /m³**, che rappresenta in molte aree la disponibilità a pagare da parte dell'utente coincidente con il costo dell'approvvigionamento autonomo tramite pozzi» (così, lett., Relazione analitica, p. 67 di 94; enfasi del redattore).

È dunque in questi termini che l'Amministrazione regionale motiva la necessità di procedere con l'individuazione di un contraente privato capace di far fronte con capacità finanziarie proprie (ossia capitali di rischio propri o comunque reperiti in proprio attraverso il ricorso al mercato) a «[...] forti investimenti sin dalla fase di costituzione della società di gestione del GAP finalizzate al rinnovamento delle opere più vetuste e per gli adeguamenti tecnologici necessari ad una maggior efficienza di gestione» (così, Relazione analitica, p. 68 di 94).

Ciò premesso, è stato trasmesso un PEF articolato in **conto economico**, per verificare la redditività dell'offerta, **stato patrimoniale**, per verificare la solidità finanziaria dell'offerta, e **rendiconto finanziario**, per verificare la capacità di sostenere i flussi di cassa prospettati nell'offerta.

Alla base delle elaborazioni contenute nel PEF, come precisato nella Relazione analitica (cfr., Relazione analitica, p. 74-75), sono poste le seguenti condizioni:

- «il piano è elaborato su un **periodo di tempo di 30 anni** a partire dal 2024 e fino al 2053, pari alla durata dell'affidamento» (enfasi del redattore);
- «il piano si fonda su un **modello organizzativo gestionale** [...] **basato su una struttura di vertice e manageriale già completa**, sviluppata dal concessionario dell'A.C.O. [ossia l'Acquedotto Campano Occidentale] nei 25 anni di concessione, alla quale vengono aggiunte le unità di **middle-management e operaie afferenti agli appalti di manutenzione e conduzione contrattualizzati da tempo da Regione Campania**» (enfasi del redattore);
- «il piano si basa sugli investimenti occorrenti alla realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati dalla Regione Campania in occasione delle domande di inserimento nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNISSI) [...]», e a tal fine sono previsti **investimenti per 2.059,6 milioni di euro**, di cui la metà, troveranno copertura mediante «[i] contributi pubblici assentiti e previsti [che] ammontano a 1.029,8 milioni di euro», mentre la restante metà, sempre pari a 1.029,8 milioni di euro, troverà copertura mediante la tariffa, giacché «[n]on è previsto alcun ricorso alla componente tariffaria FoNI [ossia il Fondo per i Nuovi Investimenti, disciplinato dagli artt. 15, 16 e 36 dell'Allegato A alla del. n. 639/2023/R/idr di ARERA] per la realizzazione dei nuovi investimenti»;
- «è previsto un **capitale sociale di 85 milioni di euro**, ritenuto congruo sulla base del fatturato medio annuo storico delle gestioni all'ingrosso di Regione Campania e concessionario ACO, a partire dal primo anno di inizio attività, **con un patrimonio netto crescente** ipotizzando che l'utile di esercizio sia prioritariamente, destinato alla formazione della riserva legale» (enfasi del redattore);
- «è previsto il **pagamento del valore residuo delle immobilizzazioni del gestore uscente Acqua Campania S.p.a. per la sola quota parte relativa al valore residuo regolatorio degli asset (VR)** per un importo ad oggi calcolato pari a euro **13.438.405**, come derivante dall'ultima proposta tariffaria elaborata da EIC sulla base delle procedure ARERA il cui pagamento si completa **interamente nel primo anno** [...]» (enfasi del redattore);

- *«[1]a notevole mole di conguagli da regolazione (i c.d. Rc) maturati da Acqua Campania e da Regione Campania e ad oggi stimabili in circa 382 mln euro, sono tutti di fatto attribuibili a Regione Campania (sia direttamente, sia indirettamente per la quota Acqua Campania - che si riferisce esclusivamente al canone ex art.7 della Concessione di gestione esistente e che, riscosso da Acqua Campania è però vincolato ed accantonato per essere reso disponibile alla Regione Campania) [e] viene invece iscritta a stato patrimoniale fra i debiti verso soci per finanziamenti e verrà quindi versata alla Regione Campania per poterne effettuare il relativo recupero (secondo le logiche regolatorie ARERA)» (enfasi del redattore);*
- *«prudenzialmente non viene simulata la presa in gestione del sistema di Campolattaro attualmente in realizzazione: la significativa differenza fra costi di conduzione e ricavi (a favore di questi ultimi anche in termini di minori costi di energia elettrica per il sistema GAPIR) apporta inevitabilmente, con l'inserimento di tale intervento, un miglioramento alla redditività di tutto il sistema» (enfasi del redattore).*

A tal riguardo, l'Amministrazione, in sede di riscontro alle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica (cfr. nota DG - all. n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, p. 15 e ss.; enfasi aggiunta), ha poi precisato

1. con riferimento ai **conguagli maturati dall'impresa "Acqua Campania S.p.a." e dalla stessa Regione Campania**,
 - a. che *«si tratta di conguagli tariffari, cioè, definiti dalla regolazione e che non costituiscono evidentemente crediti pregressi verso specifiche ed individuate utenze, ma crediti verso la tariffa che troveranno allocazione nelle successive determinazioni tariffarie [...] [, specificando che] si tratta, in larga prevalenza, di conguagli generati dalla mancanza di copertura, da parte delle tariffe unitarie di vendita a mc, dei costi riconosciuti a comporre il VRG [ossia il Vincolo riconosciuto ai Ricavi del Gestore, disciplinato dall'art. 5 dell'All. A alla Del. n. 639/2023/R/IDR dell'ARERA] di competenza dei gestori grossisti [...] [, mancanza di copertura dovuta al fatto che], in sede di prima applicazione delle tariffe regolate da ARERA, [...], l'Autorità non ha ritenuta adeguata la documentazione prodotta dai due gestori e ha attribuito la tariffa di ufficio per gli anni 2012-2015 (90% della tariffa applicata nell'anno 2011, che già non era pienamente capiente per la copertura dei costi del servizio) [, mentre] dal 2016, rientrati nel perimetro regolatorio con la produzione di adeguata documentazione, lo sviluppo tariffario dei due gestori ha però dovuto scontare una tariffa di partenza (riferita all'anno 2015) particolarmente bassa essendo pari al 90% di quella del 2011; pertanto, a seguito del limite al moltiplicatore annuale dato dalla regolazione, non è stato possibile arrivare alla piena copertura dei costi di competenza fino al 2019 accumulando la maggior parte dei conguagli [...]»;*
 - b. che *«[a] tale componente principale dei conguagli si aggiungono poi, anche se in entità più limitata, conguagli legati ai costi aggiornabili (principalmente energia elettrica) [...] [, precisando che] tali conguagli, legati appunto ad eventi particolari degli anni passati non recenti, non sono stati introdotti nel*

valore di subentro ai gestori cessanti e quindi da versare alla data di presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore; ma sono stati riportati nel PEF come debito verso il socio Regione Campania, che si fa carico degli oneri finanziari connessi, fino alla data dell'effettivo recupero in tariffa (al lordo comunque della rivalutazione inflattiva prevista da ARERA che consente il recupero degli oneri finanziari anticipati) [, venendo peraltro,] recuperati nel Piano Tariffario a partire da una data molto avanzata (anno 2036), quando l'efficienza di riscossione del nuovo gestore deve aver raggiunto livelli ottimali [...].»;

2. con riferimento al **sistema di rateizzazione del debito pregresso dei Comuni**,
 - a. che «[i]l sistema di rateizzazione del debito riguarda evidentemente i crediti verso specifiche utenze, vantati da Regione Campania e Acqua Campania per le loro gestioni [assicurate] fino ad oggi e non sono pertanto rappresentati nel PEF per la nuova gestione [, specificando che] **si tratta comunque in larga prevalenza di debiti passati maturati da Comuni e gestori del SII in un periodo di minor presidio della riscossione** o di accordi con nuovi gestori del SII al fine di garantirne l'equilibrio economico-finanziario nel breve periodo, in particolare per gli utenti di Regione Campania»;
 - b. che «[...] un dato significativo sull'aging del credito corrente può essere quello relativo alla gestione industriale svolta da Acqua Campania, che presenta un UR24 regolatorio [ossia la "Unpaid Ratio", ovvero il costo di morosità a 24 mesi, come disciplinato dall'art. 30 dell'All. A alla Del. n. 639/2023/R/IDR dell'ARERA] dell'ordine del 2,5-2,7% per gli anni 2022 e 2023 pur a fronte di un panel di utenti costituiti per un terzo da Comuni e per il restante da gestori del SII e privati; **a conferma che un presidio dell'attività di recupero crediti garantisce il recupero di oltre il 97% del fatturato nei 24 mesi successivi alla sua emissione** (che si ricorda non significa che il rimanente 3% sia una perdita su crediti, ma solo un residuo da incassare con un età del credito superiore ai 24 mesi)»;
3. con riferimento alle **fonti dei contributi pubblici a fondo perduto** previsti, nonché allo stato di avanzamento dei relativi iter autorizzativi, che «[g]li ulteriori importi previsti nel PEF saranno acquisiti a valere sui finanziamenti pubblici che via via saranno resi disponibili e per l'accesso ai quali la parte prevalente delle opere previste è già inserita nella programmazione regionale già approvata [...].».

Ciò considerato, per quanto attiene alla sostenibilità finanziaria oggettiva del PEF, va rilevato che

- in primo luogo, è redatto a *moneta costante* (con il 2024 come anno di riferimento) per neutralizzare l'effetto inflattivo nella stima dei costi e dei ricavi;
- in secondo luogo, è basato su *ipotesi prudenziali*, essendo gli incrementi tariffari reali stimati al 2,31 per cento annuo, ossia ben al di sotto del massimo previsto dall'ARERA pari all'8,45 per cento all'anno fino al 2035, e al 5,95 per cento all'anno dal 2036 in poi;

- infine, è conforme al metodo tariffario dell'ARERA attualmente in vigore (*i.e.* MTI-3), tenuto conto che la Relazione analitica e lo sviluppo del Piano Tariffario e del PEF in essa contenuti sono stati sviluppati a novembre 2023, ossia quando non era ancora disponibile la delibera definitiva dell'aggiornamento del metodo tariffario MTI-4, avvenuto successivamente con l'adozione della più volte citata Del. n. 639/2023/R/IDR di ARERA (ciononostante, essendo già stati pubblicati dall'ARERA sia il Documento di Consultazione del 3 ottobre 2023 442/2023/R/IDR sia il provvedimento finale inerente le tariffe del Servizio Rifiuti per gli anni 2024-2025, l'Amministrazione ha chiarito che i due documenti hanno comunque «*consentito di poter già determinare con buona approssimazione gli incrementi significativi dei parametri di calcolo legati all'inflazione e che costituiscono la principale novità, per quello che attiene alla tipologia di servizio in esame, nel passaggio dal MTI-3 al MTI-4*»).

Quanto agli **indicatori di redditività**, nella Relazione analitica si dà atto dell'**evoluzione, sempre positiva**, lungo l'intera durata trentennale del contratto di concessione, degli indici **ROE**¹, al netto e al lordo delle imposte, **ROI**² e **ROS**³, nei termini evidenziati nella tabella che di seguito si ripropone.

¹ Come noto, il **ROE** è un acronimo che sta ad indicare il *Return On Equity*, ossia un indice economico sulla redditività del capitale proprio, ottenuto dividendo l'utile netto per i mezzi propri ($ROE = \text{Utile Netto} / \text{Capitale Proprio} * 100$). L'indicatore viene utilizzato per verificare il **tasso di remunerazione del capitale di rischio**, ovvero quanto rende il capitale conferito all'azienda dai soci.

² Come noto, il **ROI** è un acronimo che sta ad indicare il *Return On Investments*, ossia un indice che costituisce la misura della **remunerazione del capitale investito** in azienda a titolo di debito o di rischio, calcolato attraverso il rapporto tra risultato operativo (in sigla: "EBITDA") e capitale investito.

³ Come noto, il **ROS** è un acronimo che sta ad indicare il *Return On Sales*, ossia un indice economico che misura la **redditività delle vendite**, ossia il margine di reddito prodotto per ogni unità di valore fatturato, stimando l'efficienza operativa dell'impresa e consentendo di effettuare comparazioni nel tempo per una stessa impresa e fra imprese operanti nello stesso settore.

Tabella n. 1 - Indici di redditività (annualità per decine ed unità; dati in percentuale)

Indice/Anno	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
ROE netto	0,1	0,2	0,5	1,1	1,9	2,1	2,3	3,1	3,8	4,5	5,9	6,9	6,9	7,1	7,2
ROE lordo	0,2	0,3	0,6	1,5	2,7	3,1	3,5	4,5	5,6	6,7	8,6	10,0	10,0	10,2	10,4
ROI	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	1,8	19	2,0
ROS	0,1	0,3	0,6	1,7	3,7	5,2	6,6	8,5	10,3	12,0	14,5	16,5	17,2	18,2	19,2

Indice/Anno	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ROE netto	7,1	7,0	6,9	6,6	6,4	6,7	6,9	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,5	6,2	9,4
ROE lordo	10,3	10,1	9,9	9,5	9,2	9,5	9,8	9,6	9,5	9,4	9,3	9,3	9,1	8,6	13,1
ROI	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	4,9
ROS	19,8	20,3	20,8	20,8	20,9	21,7	22,4	22,5	22,5	22,5	22,6	22,7	22,5	22,2	37,4

Fonte dei dati: relazione analitica della Regione

Inoltre, al fine di valutare più correttamente gli indicatori di redditività sopra riportati, come specificato nella Relazione analitica, «[...] *si deve tener presente che*

- [i]l PEF è stato redatto, come prevede la disciplina ARERA e considerata la difficoltà, dato il periodo contingente, di stabilire su un periodo trentennale l'andamento dell'inflazione, a moneta costante. Il TIR non considera quindi quella remunerazione "aggiuntiva" che i gestori percepiscono per il fatto che sugli investimenti realizzati viene applicato un deflattore che riconosce al gestore flussi pari non al solo costo storico dei beni ma al costo degli stessi annualmente rivalutato. **I flussi in entrata sono quindi sottostimati.**
- [i]l PEF non tiene conto della riduzione dei costi operativi, rispetto quelli coperti con la tariffa, che il gestore potrà conseguire con una gestione efficiente del servizio» (così, Relazione analitica, p. 87 di 94; enfasi del redattore).

Quanto agli **indicatori finanziari**, da una parte, il TIR unlevered⁴ del progetto è stimato pari al 6,2 per cento, dunque in misura superiore al WACC⁵ del 4,8 per cento fissato dall'ARERA, dall'altra, gli indicatori di sostenibilità del debito (i.e. il *Debt Service Coverage Ratio* [di seguito: "DSCR"], ossia l'indicatore *statico* che evidenzia la capacità della gestione corrente di coprire il c.d. "servizio del debito", e il *Loan Life Coverage Ratio* [di seguito: "LLCR"], ossia l'indicatore *dinamico* che evidenzia la capacità dei flussi finanziari futuri di coprire l'indebitamento residuo) sono entrambi stimati come superiori a 1 (i.e. l'ADSCR [*Annual Debt Service Cover Ratio*] è stimato pari all'1,30 per cento, mentre il LLCR all'1,50 per cento), nei termini evidenziati nella tabella che di seguito si ripropone.

⁴ Come noto, il **TIR**, ossia il tasso di attualizzazione che rende nullo il valore attuale di un investimento. Il calcolo del tasso di rendimento interno viene utilizzato per valutare la **convenienza o meno di un investimento**.

Ciò premesso, occorre poi considerare che nella valutazione del valore aziendale un aspetto importante è rappresentato dall'analisi dei (prospettati) flussi finanziari, ossia dall'analisi dei flussi di cassa. Un aspetto fondamentale dell'analisi è rappresentato dal **flusso di cassa disponibile, ossia quella somma di denaro che può essere prelevata senza compromettere l'equilibrio monetario dell'azienda**. Nel calcolo del flusso finanziario si possono considerare due approcci: l'**approccio "unlevered"** (per esteso: *unlevered cash flow*) si basa sulla possibilità di attivare i flussi di cassa in favore di coloro che introducono risorse finanziarie all'interno dell'azienda, come ad esempio gli azionisti, mentre, di contro, l'**approccio levered cash flow** si basa sulla possibilità di autorizzare i flussi disponibili agli azionisti, **con uno sconto pari al livello di rischio**.

⁵ Come noto, il **WACC** è un acronimo che sta ad indicare il *Weighted Average Cost of Capital* (Costo Medio Ponderato del Capitale), ossia un indice che permette a un'impresa o a un investitore di **stabilire il costo del capitale** analizzandone tutte le componenti e quindi permette di discriminare tra un rendimento atteso accettabile o meno di un investimento.

Tabella n. 2 - Indicatori finanziari

Indicatore finanziario	Unità di misura	Misura
TIR <i>unlevered</i>	Percentuale	6,2
TIR <i>levered</i>	Percentuale	3,9
ADSCR	Numero assoluto	1,30
DSCR (minimo)	Numero assoluto	1,60
LLCR	Numero assoluto	1,50

Fonte dei dati: relazione analitica della Regione

Date queste premesse, dalla Relazione analitica emerge un complessivo equilibrio finanziario durante l'intera operazione, donde la sostenibilità finanziaria oggettiva della stessa, tenuto conto, peraltro, che il gestore potrà accedere al credito nei limiti stimati, il flusso di cassa previsto è ritenuto sufficiente a coprire investimenti e obbligazioni e il piano esclude prudenzialmente elementi migliorativi come, ad esempio, il deflatore stimato dall'ARERA e le entrate derivanti da efficientamenti futuri.

2.8.2. Sulla sostenibilità finanziaria soggettiva dell'operazione

Alla luce di quanto appena considerato nel paragrafo che precede con riguardo alla riconosciuta sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione, con riferimento alla sostenibilità finanziaria soggettiva dell'operazione, dovendosi prioritariamente valutare la «[...] compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio [...]» (così, lett., Sez. Riun. contr., del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit., p. 28), l'analisi non può che muovere dalla Decisione di parifica e dalla Relazione allegata alla Decisione di parifica dell'ultimo rendiconto generale della Regione, ossia il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2023.

Ebbene, con la deliberazione n. 250 del 30 dicembre 2024 di questa Sezione regionale di controllo, «[...] è stato parificato il rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio 2023 ad eccezione del fondo crediti di dubbia esigibilità tenuto conto dell'accertata sottostima di euro 16.417.622,55 con conseguente rideterminazione in aumento di euro 16.417.622,55 della "Riga B" (poste accantonate) del risultato di amministrazione al 31.12.2023 con effetto sul saldo finale di "Riga E"» e salva la sospensione del giudizio di parificazione sui capitoli di spesa n. U07020 e n. U00008 «limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento omnicomprensivo destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli Organi politici», n. U00058 e ancora n. U00008 «limitatamente alle spese destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta o il Consiglio regionale», rispetto ai quali, con separato provvedimento,

sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, al momento non ancora definite dal Giudice delle leggi.

Parimenti, con la citata deliberazione n. 250/2024/PARI, questa Sezione ha approvato l'allegata Relazione alla Decisione di parifica relativa all'esercizio finanziario 2023.

Nella Decisione di parifica in argomento è stato quindi evidenziato che «[l']esame dei saldi fondamentali non può che partire dal **risultato di amministrazione** che nel 2023 ha avuto le risultanze riportate nel seguente prospetto».

Tabella n. 3 - Risultato di amministrazione 2023 della Regione Campania (dati in euro)

Risultato di amministrazione 2023	
Fondo cassa al 1° gennaio	1.039.537.135,67
Riscossioni	28.533.709.325,19
Pagamenti	28.396.270.659,68
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.176.975.801,18
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.176.975.801,18
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	574.310.099,98
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	580.481.453,47
Risultato di amministrazione	1.786.989.184,33
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	518.720.899,87
Fondo residui perenti	367.559.276,77
Fondo anticipazioni di liquidità	2.088.586.967,20
Fondo perdite società partecipate	2.849.442,00
Fondo rischi da contenzioso	570.643.349,12
Altri accantonamenti	225.276.404,54
Totale parte accantonata	3.773.636.339,50
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200.772.305,83
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.021.678.581,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	54.786.148,58
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	1.277.237.036,37
Totale parte disponibile	-3.263.884.191,54

Fonte dei dati: Sezione regionale di controllo per la Campania, del. n. 250/2024/PARI

È stato altresì precisato che «[i]l risultato di amministrazione “disponibile”, sebbene ancora negativo per euro 3.263.884.191,54, segna una costante riduzione sin dal 2015, con un’accelerazione nell’esercizio esaminato in cui la Regione è riuscita a conseguire un obiettivo di riduzione di 296.490.260,59 euro, maggiore rispetto a quello programmato pari ad 205.615.340,87 euro, migliorando rispetto al 2022 il risultato di amministrazione per euro 580.841.980,84» (così, lett., Sez. reg. contr. Campania, del., 30 dicembre 2024, n. 250/PARI, p. 7 e ss.).

Inoltre, è stato evidenziato, da una parte, che, con riguardo al «[...] **risultato di gestione di competenza**, la Regione ha realizzato un surplus pari a euro 513.847.202,88, pur considerando la copertura della quota di disavanzo di euro 205.615.340,87 [...]», dall’altra, che «[q]uanto alla **verifica del rispetto dell’equilibrio di bilancio**, la Regione ha conseguito valori positivi sia per il risultato di competenza (D1), sia per l’equilibrio di bilancio (D2), sia per l’equilibrio complessivo (D3)» (così, lett., Sez. reg. contr. Campania, del., 30 dicembre 2024, n. 250/PARI, p. 11; enfasi del redattore).

A ciò si aggiunga che, come indicato nella Relazione analitica, il PEF da porre a base del piano industriale - che sarà oggetto della gara a doppio oggetto mediante cui sarà selezionato il contraente privato della Regione - presenta sinteticamente i seguenti risultati «1. **il risultato di esercizio del conto economico è sempre in utile per tutta la durata dell’affidamento**, evidenziando quindi un equilibrio economico della gestione; 2. **il flusso di cassa disponibile post servizio del debito risulta maggiore o uguale a zero in tutti gli anni di affidamento**, garantendo quindi un **pieno stato di solvibilità della gestione**; 3. **il finanziamento necessario per la realizzazione degli interventi è completamente rimborsato a fine affidamento**» (così, Relazione analitica, p. 87 di 94; enfasi del redattore).

Come chiarito dall’Amministrazione regionale, infatti, «[l]’andamento economico della gestione presenta per tutto il periodo di affidamento del servizio un risultato operativo nonché un risultato netto positivo dopo il pagamento delle imposte» (cfr., Relazione analitica, p. 82-83) [...], come rappresentato nel prospetto di seguito riportato.

Tabella n. 4 - Andamento dei risultati economici dopo le imposte per tutto il periodo di affidamento (dati in euro)

Anni	Risultato di esercizio
2024	96.625
2025	209.694
2026	393.555
2027	919.790
2028	1.654.670
2029	1.899.284
2030	2.151.012
2031	2.910.381
2032	3.714.696
2033	4.686.208
2034	6.472.949
2035	8.182.988
2036	8.707.748
2037	9.666.265
2038	10.636.557
2039	11.290.422
2040	12.002.625
2041	12.680.725
2042	12.948.858
2043	13.440.402
2044	14.965.202
2045	16.619.434
2046	17.576.365
2047	18.694.982
2048	19.919.482
2049	21.320.342
2050	22.837.747
2051	23.920.682
2052	24.122.582
2053	40.637.052

In conclusione, le generali condizioni economico-finanziarie che emergono dall'analisi del risultato di gestione di competenza e dalla verifica del rispetto

dell'equilibrio di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario parificato, unitamente alla costante riduzione del disavanzo di amministrazione registrato a far data dal 2015 ad oggi, ad un Ufficio preposto al controllo sulle società partecipate non quotate già istituito e amministrativamente strutturato presso l'Amministrazione regionale, tenuto conto di un apporto di capitale pari ad euro (85.000.000 x 51 per cento=) 43.350.000 e di un andamento del risultato economico dopo le imposte della costituenda impresa sempre positivo, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, ad avviso di questa Sezione militano nel senso di ritenere l'operazione economica prospettava finanziariamente sostenibile anche da un punto di vista soggettivo.

2.8.3. Sulla convenienza economica dell'operazione

Con riferimento alla necessità di valutare anche la convenienza economica dell'operazione, è stato già ricordato che tale giudizio implica che la motivazione resa dall'ente dia conto 1) della funzionalità della soluzione prospettata rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione, ossia, nella prospettiva dell'efficacia dell'azione, dei **vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy** e 2) del corretto impiego delle risorse pubbliche, ossia, nella prospettiva dell'efficienza ed economicità dell'azione, del **confronto dei risultati conseguibili dall'operazione prospettata tenuto conto dei risultati conseguibili attraverso altre soluzioni gestionali**.

Ebbene, con riguardo al primo profilo, si è già avuto modo di rilevare che l'istituzione del sistema della *Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale*, ricondotto alle esclusive competenze della Regione Campania, è stata motivata dall'Amministrazione regionale dalla necessità di assicurare 1) una gestione coordinata dei trasferimenti idrici tra le Regioni Lazio, Molise, Campania e Puglia sulla base di accordi di trasferimento interregionali; 2) il conseguimento di significative economie di scala del modello organizzativo e gestionale, con conseguente riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso; 3) l'applicazione di un'unica tariffa dell'acqua all'ingrosso a tutti gli Ambiti Distrettuali serviti, con l'effetto di calmierare ed omogeneizzare le tariffe dei Distretti con maggiori costi operativi; 4) la pianificazione ed attuazione unitaria degli interventi di adeguamento, potenziamento, ristrutturazione/rifacimento degli impianti e degli acquedotti dell'intero sistema; 5) la possibilità di estendere il perimetro del nuovo sistema oltre il confine del ciclo integrato delle acque, integrando anche opere e risorse idriche destinate ad altri usi, primo tra tutti quello irriguo.

In stretta connessione al primo profilo, che ha ad oggetto l'efficacia dell'operazione prospettata rispetto agli obiettivi posti dal decisore politico, vi è poi il secondo profilo che, alla luce dei vantaggi conseguibili dall'operazione, mira a valorizzare la scelta pubblica in una prospettiva comparativa rispetto alle diverse soluzioni prospettabili.

Ebbene, anche con riguardo a questo secondo profilo, si è già avuto modo di rilevare che la scelta di affidare la gestione del sistema idrico della GAPIR ad una società mista pubblico-privata nella forma di una s.p.a. è stata motivata dall'Amministrazione regionale attraverso il ricorso ad una pluralità di ragioni, essenzialmente individuate

- 1) nella necessità di reperire professionalità ed esperienze per la gestione ottimale delle infrastrutture e per la realizzazione degli interventi programmati (che sarebbe, invece, esclusa in caso di affidamento diretto ad un'impresa costituita secondo il modello dell'*in house providing*, ma parimenti garantita in caso di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica);
- 2) nella «[...] garanzia di una prevalente partecipazione della Regione [...] nella gestione di un servizio di primaria importanza quale quello della grande adduzione idrica per usi plurimi, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio in esame, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza [...]» (che sarebbe, invece, esclusa in caso di affidamento mediante ad evidenza pubblica, ma parimenti garantita in caso di affidamento diretto ad un'impresa costituita secondo il modello dell'*in house providing*);
- 3) nella possibilità «[...] di fruire, senza dubbio, dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato» (così, Relazione analitica, p. 65 di 94).

In sintesi, la scelta operata dall'Amministrazione in favore del PPPI trova la propria motivazione nella possibilità di coniugare i vantaggi concorrenziali del ricorso al mercato con il mantenimento di un significativo ruolo di decisione e di controllo riservato al socio pubblico maggioritario sulla concreta gestione del servizio.

In conclusione, tenuto conto dei vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, la scelta in favore del PPPI appare dunque adeguatamente motivata, salvo quanto si preciserà nel paragrafo seguente.

2.8.4. Sull'integrazione dei presupposti richiesti dalla normativa per il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, con particolare riferimento al trasferimento del rischio sul socio operativo

Da ultimo, corre l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per la qualificazione di un'operazione giuridico-economica in termini di PPPI.

L'art. 174 (Nozione), c. 1, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici [...]), dispone, infatti, a tal riguardo, che «[i]l partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono **congiuntamente** le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato **un rapporto contrattuale di lungo periodo** per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) **la copertura dei fabbisogni finanziari** connessi alla realizzazione del progetto **provviene in**

misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato» (enfasi del redattore).

L'art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio) del Codice dei contratti pubblici (di seguito: "c.c.p.") dispone, inoltre, per quanto rileva in questa sede, che «1. Le pubbliche amministrazioni adottano il **programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato**. 2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente. 3. **Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. [...]. [...]. 5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni. 6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto. 7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico**

privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato. [...]» (enfasi del redattore).

Nell'ambito dell'operazione sottoposta in questa sede a controllo, mette conto di sottolineare che i requisiti imposti dagli artt. 174 e 175 del c.c.p. assumono particolare rilievo in quanto, a seguito dell'adozione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2024, mediante il quale è stato approvato il diciassettesimo correttivo ai principi contabili applicati (di seguito: "PCA") di cui agli allegati al d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi* [...]), qualora le operazioni di partenariato pubblico privato non presentino le caratteristiche sopra indicate, come disposto dal **par. 5.2, lett. j), del PCA concernente la contabilità finanziaria** «[...] l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito connesso del locatario o del cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 [relativo alla contabilizzazione delle operazioni di indebitamento] al 3.20 [relativo all'accertamento delle operazioni di indebitamento], il 3.21 [relativo alla imputazione della quota capitale e degli oneri finanziari legati all'indebitamento] e il 3.25 [relativo alla contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario e contratti assimilati] del principio contabile 4/2».

In altri termini, **la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal quadro normativo per la qualificazione dell'operazione amministrativa sottoposta a controllo in termini di PPPI**, influenzando la corretta contabilizzazione dei singoli segmenti di natura giuridica-economico-finanziaria in cui la complessa operazione si snoda, **incide in modo determinante sulla complessiva valutazione della sua sostenibilità finanziaria e convenienza economica**.

Ebbene, da quanto sopra rappresentato emerge che l'elemento fondamentale affinché si possa configurare un contratto di partenariato pubblico-privato (di seguito: "PPP") è rappresentato dal **trasferimento dei rischi**, anche sulla base di quanto stabilito dalla normativa di fonte euro-unitaria, dall'amministrazione pubblica concedente al contraente privato concessionario.

La definizione di tale elemento è fornita dall'art. 177 (*Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo*), c. 1, del c.c.p., laddove si stabilisce la necessità del «[...] trasferimento al concessionario di un **rischio operativo** legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. **Per rischio dal lato dell'offerta si intende** il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare **il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto**» (enfasi del redattore).

L'art. 177, c. 2, del c.c.p. chiarisce, inoltre, che il rischio operativo può essere considerato come allocato in capo all'operatore economico quando «*in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario*» (enfasi del redattore).

E dunque: come evidenziato nella lettura scientifica, per ciò che concerne il «*rischio dal lato della domanda*» tale rischio può essere considerato allocato all'operatore economico nel caso in cui l'amministrazione non si obblighi ad assicurargli determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico.

Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi della domanda di acqua potabile, ad uso plurimo, tale rischio può essere considerato nullo, essendo il bene oggetto di richiesta un bene vitale per qualsiasi forma organica, donde la *natura particolarmente rigida della relativa curva di domanda*.

Pertanto, se, da una parte, nessuna norma nello schema di statuto approvato prevede alcuna assicurazione di questa natura da parte dell'Amministrazione regionale in favore del socio privato, dall'altra, come già chiarito, la disciplina della tariffa è oggetto di una penetrante regolazione da parte dell'ARERA.

Tuttavia, come rilevato anche da alcune osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica, sia dalla documentazione offerta in comunicazione al pubblico (i.e. la DGR n. 399 del 2024 ed i relativi allegati) sia dalla documentazione trasmessa a corredo della DCR n. 2 del 2025 a questa Sezione *non* emerge con la dovuta chiarezza il ruolo svolto dal socio privato, ossia le obbligazioni gravanti sul medesimo e i poteri al medesimo attribuiti, anche tenuto conto dell'*assenza di qualsivoglia riferimento alla possibilità di stipulare tra i soci eventuali patti parasociali*.

In questo senso, l'assenza di una disciplina esplicita sul punto sia nella documentazione trasmessa sia nello schema di statuto allegato alla documentazione trasmessa non può che esitare nella conclusione di ritenere ammissibile la loro futura negoziazione e conclusione, tra l'Amministrazione regionale e il contraente privato, in quanto facoltà espressione del più generale principio di libertà negoziale.

Elementi determinanti per l'allocazione del rischio quali la disciplina della distribuzione dei dividendi o la *governance* societaria potrebbero dunque essere oggetto di futura negoziazione tra i soci, con il conseguente concreto rischio di inficiare la qualificazione dell'operazione economico-giuridica in termini di PPP e,

come sopra chiarito, di modificare la norme applicabili alla contabilizzazione delle singole operazioni da parte del socio pubblico.

Inoltre, la criticità, lungi dall'essere meramente ipotetica, trova il proprio fondamento oggettivo nella circostanza che, da una parte, l'art. 27 dello schema di statuto trasmesso a corredo della DCR n. 2 del 2025 dispone che *«[g]li utili netti di esercizio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento per la formazione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati al contenimento della tariffa, agli investimenti e al potenziamento delle attività sociali in conformità di quanto delibererà l'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio»*, dall'altra, già in sede di osservazioni, è stato evidenziato dall'impresa "Nepta S.p.a." - soggetto potenziale partecipante alla gara a doppio oggetto in discorso - che *«[...] non è possibile ritenere accettabile [...] [l]a mancanza di distribuzione di dividendi per l'intero periodo di affidamento»* (così, lett., nota Nepta S.p.a. prot. n. F24256DEF0060 del 12 settembre 2024, acquisita al prot. della Regione al n. PG/2024/0431138 del 16 settembre 2024).

Con *«rischio dal lato dell'offerta»*, si intende invece l'alea connessa all'offerta dei lavori o dei servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. A tal fine, sempre nella letteratura scientifica afferente al settore disciplinare dell'economia politica, è giudicato opportuno rendere il corrispettivo contrattuale strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate.

Nel caso di specie, tuttavia, il corrispettivo contrattuale è rappresentato dalla tariffa che, come più volte ricordato, è oggetto di una penetrante disciplina da parte dell'Autorità di regolazione, dovendosi pertanto attenzionare, per la corretta valutazione dell'allocatione del rischio dal lato dell'offerta, la **disciplina delle attività ulteriori** - ossia dei lavori, dei servizi e delle forniture - rispetto alla *«[...] gestione unitaria della intera filiera dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale e interregionale per usi plurimi»* di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) dello schema di statuto trasmesso a corredo della DCR n. 2 del 2025.

Proprio in questa prospettiva, infatti, come peraltro è emerso durante la fase di consultazione pubblica, se, da una parte, è stato rilevato che *«non sono chiari i compiti in capo al partner privato, in particolare con riferimento alle attività di esecuzione degli investimenti ed alla gestione [...] [l]a possibilità di eseguire direttamente i lavori per gli investimenti rappresenterebbe infatti per il socio privato un elemento di interesse per valutare la redditività complessiva del progetto [...] [così come] non sono chiare le modalità attraverso le quali sarà possibile, per il Socio Privato, portare il proprio know how industriale all'interno della Società, essendo questo uno degli obiettivi dell'affidamento ad una società mista (ad esempio, potrebbe essere inserita la previsione di trasferimento delle competenze verso la società con conseguente management fees e/o della possibilità di esprimere risorse altamente specializzate, proprie del socio privato)»* (così, lett., nota Suez Italy S.p.a., acquisita al prot. della Regione al n. PG/2024/0431571 del 16 settembre 2024); dall'altra, è stato ribadito dall'Amministrazione regionale che *«il socio privato, individuato a seguito della gara a doppio oggetto che ci occupa, svolgerà direttamente, ai sensi*

dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016 comma 6, le attività di cui all'art. 4 lettera b dello Statuto: [ossia le attività di] [...] *progettazione e realizzazione di nuovi impianti, opere, infrastrutture, dighe e invasi occorrenti all'implementazione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse "regionale", in attuazione della pianificazione e programmazione definita dalla Regione Campania*» (così, lett., nota DG - all. n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, *passim*).

Appare dunque evidente come proprio il trasferimento del rischio dal lato dell'offerta, da una parte, sia un punto dirimente per la qualificazione dell'operazione economica in termini di PPP, dall'altra, già sia stato oggetto di un preliminare confronto tra l'Amministrazione pubblica concedente e alcuni dei potenziali partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica mediante cui dovrà essere selezionato il socio privato concessionario.

Corre quindi l'obbligo di ulteriormente precisare che, con riferimento al c.d. **"rischio di costruzione"** collegato alle citate attività di cui all'art. 4, c. 2, lett. b) dello schema di statuto trasmesso a corredo della DCR n. 2 del 2025 - vale a dire, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di un eventuale ritardo nei tempi di esecuzione, del mancato rispetto degli *standard* di progetto, di un aumento dei costi di realizzazione, di inconvenienti di tipo tecnico, fino ad arrivare al mancato completamento dell'opera - massima dovrà essere l'attenzione dell'Amministrazione regionale: detti rischi, infatti, dovranno essere *pacificamente* allocati in capo all'operatore privato.

Non è un caso infatti che, come evidenziato dalla stessa Amministrazione regionale, «[...] *l'eventuale accoglimento della proposte di modifica statutaria formulate dall'osservante con riferimento alle rappresentate esigenze di rafforzamento del ruolo del socio privato (sia in assemblea che nell'organo gestorio), attenuerebbe notevolmente il controllo esercitabile in autonomia dal socio pubblico di maggioranza sulla costituenda società, tanto da determinare una situazione di controllo congiunto (tra la Regione ed il socio privato di minoranza), che, come è noto, è ravvisabile "qualora non vi sia un soggetto in grado di determinare le decisioni dell'assemblea ordinaria - ovvero quando le decisioni nell'assemblea ordinaria e nei consigli di amministrazione siano irrealizzabili senza il "concorso attivo degli altri soci" - e ove l'influenza dominante sia frutto del coordinamento fra più soci, nessuno dei quali sia in grado di prevalere sugli altri*» (Comunicazioni CONSOB n. DCG/0079962 del 9 ottobre 2013 e n. DEM/3074183 del 13 novembre 2003)» (così, lett., nota DG - all. n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, p. 2 di 19).

Quanto sopra, ovviamente, viene in rilievo anche - se non soprattutto - tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8, c. 2, dello schema di statuto allegato alla DCR n. 2 del 2025, «[l]a qualità di socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata alla procedura di gara a doppio oggetto mediante la quale il medesimo socio è stato selezionato. **Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previste nel contratto di servizio stipulato tra la società ed il socio privato per lo svolgimento degli specifici compiti operativi a quest'ultimo affidati, in conformità al relativo schema ricompreso tra gli atti della predetta procedura di gara a doppio**

oggetto, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni in titolarità dello stesso possono essere trasferite unicamente con le modalità di cui articolo 2345 Codice Civile, comma 2. Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria e i relativi corrispettivi sono determinati nel contratto di servizio stipulato tra la società ed il socio privato per disciplina degli specifici compiti operativi, che ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto» (enfasi aggiunta).

Tuttavia, l'assenza dello schema del contratto di servizio in discorso nella documentazione trasmessa a corredo della DCR n. 2 del 2025, stante la sua centralità nell'espletanda procedura ad evidenza pubblica, essendo la sede ultima del dettato negoziale che andrà concretamente a determinare le obbligazioni gravanti sulle parti, ad avviso di questa Sezione non può che inficiare *in parte qua* il giudizio da esprimere attraverso il presente parere.

In conclusione, essendo la corretta allocazione dei rischi - sulla cui permanenza è chiamato a vigilare, per l'intera durata dell'operazione economica, il responsabile unico del progetto a norma dell'art. 175, c. 5, c.c.p. - un elemento *determinante* ai fini della qualificazione dell'operazione in termini di PPPI e dunque ai fini della sua contabilizzazione nei termini di c.d. "off-balance" per l'Amministrazione concedente, **l'assenza di una disciplina esplicita relativa agli (eventuali) patti parasociali** nello schema di statuto allegato alla documentazione trasmessa, **unitamente all'assenza dello schema del contratto di servizio** di cui all'art. 8 dello schema di statuto trasmesso, **non possono che pregiudicare in parte qua un positivo apprezzamento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5 del TUSP** relativamente alla *complessiva* valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Ad avviso di questa Sezione, dunque, l'onere motivazionale in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell'operazione risulta adeguatamente assolto, ma solo parzialmente.

2.9. Sull'obbligo di consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo e sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di stato

Nella Relazione analitica l'Amministrazione ha dato atto di come, a far data dall'approvazione della DGR n. 399 del 2024, avente ad oggetto «*Costituzione di una società mista pubblico/privata, con maggioranza di partecipazione pubblica e nella forma di S.p.A. per la gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale*», sia stata avviata, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del TUSP, anche in ragione della rilevanza del servizio in parola, la fase di consultazione pubblica preventiva della DGR n. 433 del 2022, unitamente all'annessa Relazione analitica, secondo le modalità ed i termini di legge, ossia mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione "La Regione informa" del sito istituzionale della Regione Campania,

nonché mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (di seguito: "BURC").

A seguito della consultazione pubblica avente ad oggetto la DGR n. 399 del 2024, esecutiva a far data dal 1° agosto 2024, unitamente ai suoi allegati, come sopra precisato, sono poi pervenute all'Amministrazione regionale, entro la data indicata del 16 settembre 2024, n. 11 (undici) osservazioni da parte di una pluralità di soggetti di diritto (*i.e.* persone fisiche, associazioni, imprese private ed enti pubblici), alcune delle quali sono state accolte, tenuto conto che tutte sono state oggetto del riscontro della DG competente.

Di qui, il pacifico rispetto dell'obbligo di consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo imposta dal quadro normativo.

Quanto al rispetto della compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di Stato, è sufficiente ricordare che l'art. 17, c. 6, del TUSP dispone che *«[a]lle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo»*.

In conclusione, questa Sezione giudica l'onere motivazionale, anche in relazione a questo aspetto, adeguatamente assolto.

3. Conclusioni

Alla luce delle su estese considerazioni, a norma dell'art. 5, c. 3, del TUSP, in ordine alla costituzione da parte della Regione Campania dell'impresa "Grandi Reti Idriche Campane S.p.a." secondo il modello giuridico-amministrativo della Società a partecipazione mista pubblico-privata disciplinato dall'art. 17 del TUSP, come declinata nella DCR n. 2 del 2025, questa Sezione esprime una valutazione

- *positiva* in ordine al superamento del profilo preliminare afferente alla (presunta) violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 117 del 2015 della Corte costituzionale, formatosi sulla carenza di potere legislativo in capo alla Regione in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, relativamente all'affidamento del servizio idrico integrato;
- *positiva* sui requisiti formali della deliberazione n. 2 del 2015 del Consiglio regionale della Regione Campania;
- **parzialmente negativa** sul rispetto dei vincoli finalistici, nei sensi di cui al paragrafo 2.6 della parte in diritto della presente deliberazione;

- **parzialmente negativa** sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione prospettata, nei sensi di cui al paragrafo 2.8.4 della parte in diritto della presente deliberazione;
- **positiva** sulla consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo e sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118,

1. esprime **parere parzialmente negativo**, per le considerazioni esposte in parte motiva, in ordine alla deliberazione del Consiglio regionale della Regione Campania n. 2 del 19 marzo 2025, avente ad oggetto «*Delibera Giunta Regionale n. 629 del 21 novembre 2024 "D.G.R. n.312 del 31 maggio 2023. Esiti consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (T.U.S.P.) - Determinazioni". Reg. Gen.n.745/XI*»;
2. dispone la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Servizio di supporto alla Sezione, entro cinque giorni dal deposito, alla Regione Campania, nella persona del Presidente della Giunta regionale, e al Consiglio regionale della Regione Campania, nella persona del suo Presidente;
3. ordina alla Regione Campania, nella persona del Presidente della Giunta regionale, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, nel proprio sito istituzionale.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

Il Relatore
Ilvio Pannullo
(firmato digitalmente)


 ILVIO PANNULLO
06.06.2025 17:23:53
GMT+02:00


Il Presidente
Massimo Gagliardi
(firmato digitalmente)

MASSIMO
GAGLIARDI
CORTE DEI
CONTI
06.06.2025
12:56:21
GMT+02:00

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Giuseppe Imposimato
(firmato digitalmente)

 GIUSEPPE
IMPOSIMATO
06.06.2025
17:55:39
GMT+02:00



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Al Presidente della Regione Campania
per il tramite del Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Almerina Bove
capo.gab@pec.regione.campania.it

Al Vicepresidente della Giunta Regionale della
Campania Assessore all'Ambiente
On. Fulvio Bonavitacola
vice.presidente@pec.regione.campania.it

Oggetto: Delibera n. 162/2025/PASP Sez. Controllo - Corte dei Conti Regionale della Campania -
Relazione di riscontro

Con riferimento alla delibera indicata in oggetto nei confronti della Regione Campania sull'istanza di parere ex art.5, cc.3 e b4, del d.lgs. n.175 del 2016 come modificato dall'art.11 della l. n.118 del 2022 pervenuta allo scrivente ufficio in data venerdì 6 giugno u.s. in riscontro all'invio della documentazione effettuato, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 del TUSP, in data 8 aprile u.s. dalla presente Direzione Generale alla Corte dei Conti Regionale della Campania - Sez. Controllo, acquisita in pari data al n.2170 del protocollo della predetta sezione, inerente la "*Delibera di Consiglio regionale n. 2 del 19 marzo 2025 "Delibera di Giunta Regionale 629 del 21 novembre 2024 "D.g.r. n. 312 del 31/05/2023. Esiti consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d. Lgs. 175/16 (TUSP) - Determinazioni."* si relaziona alle autorità in indirizzo, per quanto di competenza, quanto segue in merito alle seguenti conclusioni espresse dalla Sez. Controllo - Corte dei Conti Regionale della Campania alla luce delle estese considerazioni compiute nel succitato parere ed al superamento delle stesse.

In primis si evidenziano le seguenti **Conclusioni** della Corte di cui alla già menzionata deliberazione n. 162/2025:

"..... a norma dell'art. 5, c. 3, del TUSP, in ordine alla costituzione da parte della Regione Campania dell'impresa "Grandi Reti Idriche Campane S.p.a." secondo il modello giuridico-amministrativo della Società a partecipazione mista pubblico-privata disciplinato dall'art. 17 del TUSP, come declinata nella DCR n. 2 del 2025, questa Sezione esprime una valutazione

- **positiva** in ordine al superamento del profilo preliminare afferente alla (presunta) violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 117 del 2015 della Corte costituzionale, formatosi sulla carenza di potere legislativo in capo alla Regione in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, relativamente all'affidamento del servizio idrico integrato;
- **positiva** sui requisiti formali della deliberazione n. 2 del 2015 del Consiglio regionale della Regione Campania;

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

- **parzialmente negativa** sul rispetto dei vincoli finalistici, nei sensi di cui al paragrafo 2.6 della parte in diritto della presente deliberazione;
- **parzialmente negativa** sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione prospettata, nei sensi di cui al paragrafo 2.8.4 della parte in diritto della presente deliberazione;
- **positiva** sulla consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo e sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di stato.

In secondo luogo, si esaminano di seguito i rilievi parzialmente negativi espressi nella già citata Delibera n. 162/2025 e si evidenzia al contempo il connesso superamento degli stessi.

Primo rilievo – “*parzialmente negativa sul rispetto dei vincoli finalistici, nei sensi di cui al paragrafo 2.6 della parte in diritto della presente deliberazione*”;

“Tuttavia, dalla lettura dell'art. 4, c. 4, dello Statuto della costituenda società emerge anche che «[p]er il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà: [...] • promuovere servizi editoriali e realizzare materiali per la divulgazione scientifica nel settore di competenza; • assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni, a carattere non prevalente e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio; • compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si rendano utili o necessarie, sempre che siano connesse ed attinenti con gli scopi sociali» (enfasi del redattore).

Da una piana lettura dell'oggetto sociale declinato nel nuovo Statuto della costituenda impresa, emerge dunque che la finalità di erogare un SIEG non è esclusiva, ma conviva con altri ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali.

Corre pertanto l'obbligo di rilevare che l'ampiezza dell'oggetto sociale e le variegate attività enucleate nell'articolo 4 dello Statuto della costituenda società non trovano parimenti alcuna giustificazione nella Relazione analitica, donde il mancato assolvimento in parte qua dell'onere motivazionale.

L'elencazione di una sequenza di attività comunque rientranti nell'oggetto sociale della costituenda impresa non consente infatti, di tutta evidenza, di circoscrivere, con la dovuta certezza, il campo d'azione che la stessa avrà una volta completato il complesso procedimento in cui il presente parere è inserito.”

....

In conclusione, la Sezione giudica il rispetto del vincolo finalistico di cui all'art. 4 del TUSP adeguatamente motivato, ad eccezione degli ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali indicati nell'art. 4 dello Statuto della costituenda impresa, cui si è fatto puntuale riferimento supra.”

In relazione al **Primo rilievo** formulato dalla Corte dei Conti Regionale della Campania si rappresenta preliminarmente alle autorità in indirizzo che l'oggetto sociale della istituenda società è inequivocabilmente circoscritto alla gestione della grande adduzione idrica regionale e che le attività elencate dalla Corte nella Delibera n. 162/2025 non rientrano nell'oggetto sociale e non costituiscono la finalità della società, potendo essere esercitate unicamente se ed in quanto funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale ossia la gestione dell'infrastruttura GAPIR.

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Ciò nonostante, al fine di evitare ogni eventuale contestazione futura, si propone ai fini dell'accoglimento del rilievo sopra indicato l'eliminazione dall'art. 4 dello STATUTO della costituenda società delle seguenti parti:

“• promuovere servizi editoriali e realizzare materiali per la divulgazione scientifica nel settore di competenza;

• assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni, a carattere non prevalente e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio;

• compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si rendano utili o necessarie, sempre che siano connesse ed attinenti con gli scopi sociali.”

Pertanto, si riporta di seguito il testo dell'art. 4 dello STATUTO risultante dalla proposta emendativa che precede.

“Art. 4

La Società ha per oggetto l'attività di gestione, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Campania, delle infrastrutture e dei servizi del “Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale”, istituito con DGR Campania n. 433 del 03/08/2022 ed oggetto delle successive delibere di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 16 novembre 2022, n. 663 del 07.12.2022 e n. 312 del 31/05/2023, nonché ogni altro servizio e attività a tanto connessa, conseguente, collegata o funzionale a garantire la gestione unitaria, efficiente, efficace ed economica della risorsa idrica per usi plurimi (potabile, irriguo, idroelettrico, ecc.) attraverso le infrastrutture ricomprese nel Sistema della Grande Adduzione Prima di interesse regionale.

Nel rispetto ed in attuazione degli atti di pianificazione e programmazione regionale e sovraregionale, la Società provvede:

a) all'utilizzo sostenibile e alla protezione delle risorse idriche disponibili regionali, al miglioramento e alla prevenzione del deterioramento delle acque, alla gestione unitaria della intera filiera dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale e interregionale per usi plurimi, compreso l'esercizio e la manutenzione degli impianti, delle opere, delle infrastrutture, delle dighe e degli invasi ricompresi nel Sistema della Grande Adduzione primaria di interesse regionale.

b) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti, opere, infrastrutture, dighe e invasi occorrenti all'implementazione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale”, in attuazione della pianificazione e programmazione definita dalla Regione Campania;

c) ove richiesto dalla Regione Campania, all'assistenza tecnica e ad ogni altra forma di collaborazione per le attività regionali in materia di consumi e risparmi idrici, di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, di controllo territoriale e di qualità delle acque.

Alla Società spetta la riscossione delle tariffe relative ai servizi dalla stessa gestiti nella misura determinata dalle Autorità a tanto competenti nel rispetto della pertinente normativa pro tempore vigente.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, all'uopo prestando le necessarie garanzie.

Tutte le attività che costituiscono l'oggetto sociale saranno improntate nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi a beneficio della collettività, agli obblighi di esercizio definiti dai principi di continuità, capacità, regolarità e qualità del servizio, all'obbligo di applicazione alla propria utenza di

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

tariffe stabilite sulla base della regolazione indipendente di settore definita da ARERA nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità e efficacia nella gestione dei servizi idrici”.

Secondo rilievo – *“parzialmente negativa sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell’operazione prospettata, nei sensi di cui al paragrafo 2.8.4 della parte in diritto della presente deliberazione”:*

“2.8.4. Sull’integrazione dei presupposti richiesti dalla normativa per il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, con particolare riferimento al trasferimento del rischio sul socio operativo.

..... da quanto sopra rappresentato emerge che l’elemento fondamentale affinché si possa configurare un contratto di partenariato pubblico-privato (di seguito: “PPP”) è rappresentato dal trasferimento dei rischi, anche sulla base di quanto stabilito dalla normativa di fonte euro-unitaria, dall’amministrazione pubblica concedente al contraente privato concessionario.

.....

In conclusione, essendo la corretta allocazione dei rischi - sulla cui permanenza è chiamato a vigilare, per l’intera durata dell’operazione economica, il responsabile unico del progetto a norma dell’art. 175, c. 5, c.c.p. - un elemento determinante ai fini della qualificazione dell’operazione in termini di PPPI e dunque ai fini della sua contabilizzazione nei termini di c.d. “off-balance” per l’Amministrazione concedente, l’assenza di una disciplina esplicita relativa agli (eventuali) patti parasociali nello schema di statuto allegato alla documentazione trasmessa, unitamente all’assenza dello schema del contratto di servizio di cui all’art. 8 dello schema di statuto trasmesso, non possono che pregiudicare in parte qua un positivo apprezzamento dell’onere motivazionale di cui all’art. 5 del TUSP relativamente alla complessiva valutazione della sostenibilità finanziaria dell’operazione”.

Per quanto attiene al succitato secondo rilievo della Sezione di Controllo si rileva che le conclusioni cui perviene la Corte muovono dalla lettura di norme del D. Lgs. n. 36/2023 che non trovano applicazione nel caso di specie, in ragione dell’esclusione del servizio di gestione della grande adduzione idrica regionale dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 148 dello stesso D.lgs.

Si evidenzia che gli elaborati che la Corte reputa necessari per la valutazione del corretto trasferimento del rischio operativo al socio privato (patti parasociali e contratto di servizio), di norma attengono alla successiva fase della procedura di costituzione della società, ossia l’espletamento della cd. gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato.

Quanto sopra appare evidente per gli effetti della “Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)” (2008/C 91/02)”, laddove chiarisce che *“I principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura del mercato dei servizi alla concorrenza. Nell’ambito della costituzione di un PPPI questo obbligo implica, secondo la Commissione, che l’amministrazione aggiudicatrice includa nel bando di gara o nel capitolato d’oneri informazioni di base sull’appalto pubblico o sulla concessione da aggiudicare all’entità*

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

a capitale misto che dovrà essere costituita, sullo statuto di tale entità, sul patto tra gli azionisti e su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire”.

Quanto al tema specifico della corretta allocazione del rischio “dal lato dell’offerta”, va detto che la procedura ad evidenza pubblica che sarà indetta per la selezione del socio privato della GAPIR, avrà come oggetto, tra l’altro, gli specifici compiti operativi del partner privato che possono essere schematicamente ricondotti a due ambiti di attività principali:

1) Il socio privato dovrà progettare e realizzare tutti gli interventi che saranno indicati nel programma degli interventi a base di gara, oltre a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli asset in dotazione a Grandi Reti Idriche Campane spa;

2) Il socio privato, inoltre, dovrà assicurare a GAPIR le anticipazioni finanziarie occorrenti alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi nella misura stimata nel PEF a base di gara.

Orbene, come è noto, il servizio di fornitura idrica all’ingrosso è un servizio sottoposto alla regolazione ARERA che impone aggiornamenti periodici degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria del servizio da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti. Tale circostanza comporta che, nella specie, durante il periodo concessorio, potranno verificarsi variazioni, in aumento o in riduzione del livello di investimenti originariamente programmato e del fabbisogno economico-finanziario della società di gestione. Dunque, dal lato dell’offerta, il socio privato sarà tenuto a sopportare il rischio connesso alla variazione dell’entità degli interventi e dei finanziamenti a lui concretamente demandati.

A ciò va aggiunto che la remunerazione delle già menzionate attività in favore del socio privato, avverrà con modalità rigidamente ancorate alla regolazione tariffaria ARERA, che definisce in maniera puntuale i costi efficienti ammissibili in tariffa e le relative tempistiche di recupero. Per il caso dei costi di investimento, gli stessi possono essere recuperati per quote di ammortamento con la cd. regola dell’anno +2. In pratica, nella specie, stando alle regole del MTI-4, il privato dovrebbe anticipare i costi di realizzazione degli interventi allo stesso demandati. Il relativo recupero in tariffa per quote di ammortamento potrà avvenire solo a partire dal secondo anno successivo alla messa in esercizio di ogni investimento realizzato, con la conseguenza che il relativo rischio ed il connesso onere saranno inevitabilmente sopportati dall’operatore privato che non potrà avviare il recupero degli investimenti prima di due anni dalla loro messa in esercizio; recupero che, in ogni caso, avverrà nei limiti dei costi efficienti sottostanti, così come controllati ed approvati dagli enti di regolazione in sede di aggiornamento tariffario. Ogni inefficienza legata a ritardi, mancato rispetto degli standard di progetto, aumento ingiustificato dei costi di realizzazione, fino ad arrivare al mancato completamento dell’opera, determinando il mancato riconoscimento in tariffa del costo inefficiente sottostante, sarà dunque, inevitabilmente a carico del privato, al quale compete, come detto, quale unico corrispettivo delle proprie attività, la quota di ricavo da tariffa riferibile alle stesse attività.

Le anticipazioni finanziarie al Socio privato alle condizioni dell’offerta economica da quest’ultima formulata in sede di gara e con le tempistiche definite nel PEF proposto dall’aggiudicatario e dai successivi aggiornamenti periodici prescritti dalla regolazione ARERA pro tempore vigente.

Le risorse occorrenti alla restituzione delle anticipazioni finanziarie del socio privato restano a carico della tariffa del SII e sono corrisposte al gestore attraverso la riscossione della tariffa stessa, secondo

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

modalità, tempistiche e nei limiti della regolazione tariffaria pro tempore applicabile. Gli effetti della morosità eccedenti i livelli fisiologici considerati dalla regolazione ARERA, si scaricano sull'ammontare dei corrispettivi del soggetto privato in proporzione alla sua partecipazione al capitale sociale di Grandi Reti Idriche Campane spa.

Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori oggetto di ogni singolo intervento realizzato dalla società, fermi l'obbligo di anticipazione finanziaria da parte del socio privato e le relative modalità di restituzione secondo quanto previsto dal contratto di servizio, il corrispettivo dovuto da "Grandi Reti Idriche Campane spa" sarà determinato in base al quadro economico dell'intervento elaborato in conformità al vigente prezzario regionale dei lavori pubblici e con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato.

Il compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo intervento, sarà determinato in base ai corrispondenti valori considerati nel quadro economico dell'intervento e, comunque, sulla base delle tabelle ministeriali pro tempore vigenti per i servizi di ingegneria e architettura, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato. Il ribasso offerto sarà applicato a tutte le spese tecniche. Tutti i costi sostenuti dal socio privato per l'espletamento delle attività allo stesso affidate con il presente atto, ove non possano trovare legittimo riconoscimento, ai sensi della regolazione ARERA, nella tariffa praticata da Grandi Reti Idriche Campane spa, sono interamente a carico del socio privato.

Per ciò che attiene alle attività del privato relative al finanziamento della gestione e degli investimenti, infine, occorre precisare che in sede di gara a doppio oggetto, lo stesso dovrà indicare, nell'ambito dell'offerta economica ed in ribasso rispetto al pertinente valore considerato nel PEF a base di gara, il tasso di interesse dallo stesso praticato al quale resterà vincolato per tutta la durata della concessione, indipendentemente dalle variazioni nel tempo dei corrispondenti tassi di mercato. Anche in questo caso, quindi, sulla base degli atti della gara a doppio oggetto, sarà assicurato il trasferimento del rischio in capo al socio privato.

Gli strumenti di partenariato pubblico privato (PPP) finalizzati alla realizzazione e gestione di opere o servizi, comportano l'assunzione dei rischi connessi alla realizzazione e gestione da parte dell'operatore privato.

Al fine di rendere immediatamente intellegibile il trasferimento del rischio in capo al socio privato che sarà selezionato all'esito di apposita procedura di gara cd. a doppio oggetto, è stata elaborata la matrice dei rischi che segue, ove viene indicata con chiarezza la ripartizione dei rischi tra Grandi Reti Idriche Campane Spa e l'operatore economico che acquisirà la qualità di socio della stessa.

La matrice dei rischi valorizza i seguenti aspetti:

- a) identificazione del rischio, ovvero l'individuazione di tutti quegli eventi, la cui responsabilità non è necessariamente imputabile alle parti, che potrebbero influire sull'affidamento nella fase di progettazione, di costruzione dell'infrastruttura o di gestione del servizio;
- b) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio e degli effetti finanziari e costi che ne possono derivare;
- c) risk management, ovvero individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento;

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

- d) nei casi in cui non si può pervenire a un'allocazione completa di un rischio in capo a una delle parti, lo stesso è posto motivatamente a carico di entrambe le parti;

La matrice dei rischi contenuta in questo documento è stata elaborata sulla base degli allegati alla bozza di convenzione standard della Ragioneria Generale dello Stato, licenziata con un paper del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal titolo "Partenariato pubblico-privato: una proposta per il rilancio" approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021.

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione GRIC spa	Allocazione Socio Privato
Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi.	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate		X
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	media	Ritardi e/o maggiori costi.		X (solo in caso di delega delle funzioni di autorità espropriante da parte dell'Amministrazione e concedente)	
		bassa				X (se i poteri)

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione GRIC spa	Allocazione Socio Privato
						espropriativi sono delegati al socio privato)
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione e del suolo e di bonifica.	media	Ritardi e/o maggiori costi.	Presidio e monitoraggio	X (fermo restando che i maggiori costi sono coperti con la tariffa, secondo le valutazioni dell'Autorità competente)	
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	media	Ritardi e/o maggiori costi.			X
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.			X

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione GRIC spa	Allocazione Socio Privato
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.			X
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.			X
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.		X (fermo restando che i maggiori costi sono coperti con la tariffa, secondo le valutazioni dell'Autorità competente)	
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di	bassa	Maggiori costi.	Finanziamento con risorse proprie del socio privato		X

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione GRIC spa	Allocazione Socio Privato
	oscillazione dei tassi di interesse.					
Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	bassa	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.			X
Rischio commissionamento / stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	bassa	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi.			X

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione GRIC spa	Allocazione Socio Privato
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	bassa				X
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normativo-regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi.		X (fermo restando che i maggiori costi sono coperti con la tariffa, secondo le valutazioni dell'Autorità competente)	
	Rischio che modifiche normativo-regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi.			X

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione GRIC spa	Allocazione Socio Privato
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera disforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi.	media	Maggiori costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.			X
Rischio di fallimento del gestore GRIC spa	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	nullo	Possibile blocco delle attività.			X
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	bassa	Diminuzione ricavi.			X

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione GRIC spa	Allocazione Socio Privato
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi. Rischio di impossibilità assicurativa	bassa	Aumento dei costi assicurativi			X

In ogni caso, al fine di superare le osservazioni espresse dalla Corte dei Conti ed onde evitare ogni eventuale possibile contestazione futura, si propone di attuare il seguente percorso amministrativo che consente di ottemperare ai rilievi della Corte sul punto, mediante l'approvazione di un provvedimento di GRC (di cui si allega bozza) avente ad oggetto: **"Delibera di Giunta Regionale della Campania n.399 del 25 luglio 2024. Integrazioni"** con gli allegati di seguito indicati:

1. Delibera n. 162/2025/PASP Sez. Controllo - Corte dei Conti Regionale della Campania - Relazione di riscontro DG501700
2. schema di contratto per la disciplina dei compiti operativi del socio privato;
3. Schema di statuto modificato.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito ed in attesa delle determinazioni in merito del signor Presidente.

Il Dirigente
Ing. Rosario Manzi



Documento
firmato da:
ROSARIO MANZI
19.06.2025
14:04:51 UTC

Il Direttore generale
dott. Antonello Barretta



ANTONELLO
BARRETTA
REGIONE CAMPANIA
Dirigente
19.06.2025 16:10:01
GMT+02:00

SCHEMA DI STATUTO

Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.

Titolo I Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

É costituita una società per azioni denominata: "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.:".

La società opera quale società a partecipazione mista pubblica-privata, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", quale gestore, in regime di concessione delle infrastrutture e dei servizi del "Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale", istituito con DGR Campania n. 433 del 03/08/2022 ed oggetto delle successive delibere di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 16 novembre 2022, n. 663 del 07.12.2022 e n. 312 del 31/05/2023.

Art. 2

La società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Su deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, succursali, rappresentanze ed agenzie.

Art. 3

La durata della società è fissata in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del rapporto concessorio e comunque fino alla data di scadenza dello stesso ed al trasferimento della gestione delle infrastrutture e dei servizi che ne costituiscono l'oggetto al nuovo gestore individuato dalle Autorità a tanto competenti.

La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 4

La Società ha per oggetto l'attività di gestione, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Campania, delle infrastrutture e dei servizi del "Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale", istituito con DGR Campania n. 433 del 03/08/2022 ed oggetto delle successive delibere di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 16 novembre 2022, n. 663 del 07.12.2022 e n. 312 del 31/05/2023, nonché ogni altro servizio e attività a tanto connessa, conseguente, collegata o funzionale a garantire la gestione unitaria, efficiente, efficace ed economica della risorsa idrica per usi plurimi (potabile, irriguo, idroelettrico, ecc.) attraverso le infrastrutture ricomprese nel Sistema della Grande Adduzione Prima di interesse regionale.

Nel rispetto ed in attuazione degli atti di pianificazione e programmazione regionale e sovraregionale, la Società provvede:

- a) all'utilizzo sostenibile e alla protezione delle risorse idriche disponibili regionali, al miglioramento e alla prevenzione del deterioramento delle acque, alla gestione unitaria della intera filiera dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale e interregionale per usi plurimi, compreso l'esercizio e la manutenzione degli impianti, delle opere, delle infrastrutture, delle dighe e degli invasi ricompresi nel Sistema della Grande Adduzione primaria di interesse regionale.

- b) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti, opere, infrastrutture, dighe e invasi occorrenti all'implementazione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale", in attuazione della pianificazione e programmazione definita dalla Regione Campania;
- c) ove richiesto dalla Regione Campania, all'assistenza tecnica e ad ogni altra forma di collaborazione per le attività regionali in materia di consumi e risparmi idrici, di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, di controllo territoriale e di qualità delle acque.

Alla Società spetta la riscossione delle tariffe relative ai servizi dalla stessa gestiti nella misura determinata dalle Autorità a tanto competenti nel rispetto della pertinente normativa pro tempore vigente.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà:

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, all'uopo prestando le necessarie garanzie;

Tutte le attività che costituiscono l'oggetto sociale saranno improntate nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi a beneficio della collettività, agli obblighi di esercizio definiti dai principi di continuità, capacità, regolarità e qualità del servizio, all'obbligo di applicazione alla propria utenza di tariffe stabilite sulla base della regolazione indipendente di settore definita da ARERA nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità e efficacia nella gestione dei servizi idrici.

Titolo II Capitale sociale - Azioni - Organi sociali

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in euro 85M€ (euro ottantacinquemilioni/00) ed è suddiviso in 85.000 (ottantacinquemila/00) azioni dal valore nominale di euro 1000 € (mille/00) ciascuna.

Le azioni sono esclusivamente nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La società non emette i certificati rappresentativi delle azioni, pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

La società può, altresì, adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 6

La società è a prevalente capitale pubblico.

La Società è stata costituita dai seguenti soggetti:

- Regione Campania
- società _____, quale aggiudicatario della gara a doppio oggetto espletata con procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato industriale-tecnologico di minoranza della società Grandi Reti Idriche Campane S.p.A. e per l'affidamento in suo favore di specifici compiti operativi, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 175/2016.

Le azioni in titolarità della Regione Campania non possono essere inferiori al 51% dell'intero capitale sociale.

Le azioni in titolarità del socio privato non possono essere superiori al 49% o inferiori al 30% dell'intero capitale sociale.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci nonché, se nominato, del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 7

Fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente art. 6, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale, si applicheranno le disposizioni della normativa pro tempore vigenti.

Art. 8

Le azioni in titolarità della Regione Campania possono essere trasferite unicamente in favore di Enti, Organismi o Persone giuridiche interamente partecipate dalla medesima Regione.

La qualità di socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata alla procedura di gara a doppio oggetto mediante la quale il medesimo socio è stato selezionato. Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previste nel contratto di servizio stipulato tra la società ed il socio privato per lo svolgimento degli specifici compiti operativi a quest'ultimo affidati, in conformità al relativo schema ricompreso tra gli atti della predetta procedura di gara a doppio oggetto, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni in titolarità dello stesso possono essere trasferite unicamente con le modalità di cui articolo 2345 Codice Civile, comma 2. Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria e i relativi corrispettivi sono determinati nel contratto di servizio stipulato tra la società ed il socio privato per disciplina degli specifici compiti operativi, che ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza, revoca, annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio per la disciplina degli specifici compiti operativi, il socio privato ha l'obbligo di cedere la propria quota azionaria al Socio pubblico ovvero al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta dal Socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota al relativo valore al momento della cessione.

Art. 9

La società potrà emettere obbligazioni ed altri titoli di debito nel rispetto della normativa pro tempore vigente.

Art. 10

I soci hanno diritto di recesso nei soli casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 11

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;

- c. il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d. il Collegio sindacale.

Titolo III Assemblea dei soci

Art. 12

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della eventuale data di seconda convocazione, recapitato ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione certificato idoneo ad assicurarne la ricezione agli indirizzi e/o recapiti e/o riferimenti comunicati dai soci.

Le Assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché all'interno del territorio nazionale.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 14

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto; essa è comunque convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del Codice civile.

Art. 15

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto ed iscritti nel libro Soci.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro azionista o anche da persona estranea alla società, salve le prescrizioni o limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione e accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche in video e/o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 17

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

Art. 18

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione;
3. nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale e la società di revisione alla quale è demandato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 2), del Codice civile;
4. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è già stabilito dallo Statuto;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea ordinaria;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, nel rispetto della programmazione definita dalla Regione Campania nonché della legislazione nazionale e regionale vigente, autorizza il Consiglio di amministrazione al compimento di atti attuativi delle:

- direttive generali di azione della società,
- direttive generali in merito ai documenti programmatici e di indirizzo sulle linee di strategia industriale e sulle politiche gestionali;
- direttive generali in merito ai piani strategici, industriali, finanziari e d'investimento ed alla loro attuazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto.

Titolo IV Consiglio di amministrazione

Art. 19

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori delle società, in ossequio alla previsione di cui all'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 175/2016, non possono essere dipendenti della Regione Campania”.

Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c., ovvero in una delle cause di ineleggibilità, decadenza o inconferibilità previste dal D.L. vo n. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, o previste dalle normative pro tempore vigente.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono assumere incarichi professionali o consulenze retribuite presso la società o presso la Regione Campania o presso qualsivoglia soggetto destinatario dei servizi gestiti dalla società.

Si richiama altresì l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 11 comma 9 Dlgs. 175/2016 e della normativa di settore sul conferimento degli incarichi ivi compreso le disposizioni in materia di Antipantouflage.

Art. 20

Al socio Regione Campania, in quanto detiene la maggioranza del capitale sociale, spetta la maggioranza degli amministratori. Pertanto, l'Assemblea nomina il Consiglio d'Amministrazione nel rispetto della seguente composizione:

- due Amministratori designati dalla Regione Campania;
- un Amministratore designato dal socio privato.

La proporzione tra i componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma 2, deve essere rispettata anche nel caso di nomina, per sostituzione, di uno o più componenti.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori designati dalla Regione Campania.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente e sono comunque designati fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze.

I compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dall'Assemblea nel rispetto delle previsioni e dei limiti di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta scritta motivata al Presidente almeno uno degli amministratori in carica e nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, di solito nella sede della società o in altro luogo nell'ambito del territorio nazionale, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare, è redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione certificato idoneo ad assicurarne la ricezione agli indirizzi e/o recapiti e/o riferimenti comunicati dai componenti il Consiglio di Amministrazione

e il Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Colui che presiede il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario, che può anche essere persona diversa dagli amministratori.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti sull'apposito libro, devono essere firmati da chi presiede e dal segretario.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in video-tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con esclusione di quelli che per legge o statuto sono riservati all'Assemblea o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 C.C., può delegare proprie attribuzioni ad o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali, finanziari e d'investimento della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice civile.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione può nominare, inoltre, un Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Titolo V Il Direttore Generale

Art. 23

La società è dotata di un Direttore Generale, responsabile della gestione operativa e dell'attuazione delle strategie aziendali, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai competenti organi societari.

Il Direttore Generale è nominato nell'ambito di una rosa di esperti individuata in esito ad apposita procedura volte a garantire la selezione di manifestazioni di interesse sulla base di criteri di competenza, esperienza e professionalità.

Le modalità di selezione, i requisiti e i criteri di valutazione dei candidati sono disciplinati nell'avviso pubblico di indizione della procedura di selezione.

La nomina del Direttore Generale è disposta con deliberazione unanime tra il socio pubblico e il socio privato nell'assemblea convocata per la nomina.

Il Direttore Generale resta in carica per un periodo di 3 anni, salva revoca motivata da parte dell'assemblea dei soci. L'incarico è rinnovabile.

Il Direttore Generale riferisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività oggetto dei propri compiti e delle deleghe e/o procure ricevute.

Titolo VI Il Presidente

Art. 24

Al Presidente del Consiglio di amministrazione sono attribuite le competenze di legge e quelle risultanti dal presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate, nell'ordine, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere di Amministrazione designato dalla Regione Campania.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Titolo VII Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 25

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nel rispetto della normativa pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed almeno uno dei sindaci supplenti devono essere nominati su indicazione del Socio Pubblico.

All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci.

I membri del Collegio Sindacale sono invitati a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Non possono ricoprire la carica di sindaco della Società coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c., ovvero in una delle cause di ineleggibilità, decadenza o inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, o previste dalla normativa pro tempore vigente.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi previsti per le riunioni del Consiglio di amministrazione in tele/videoconferenza ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

Art. 26

L'Assemblea dei Soci nomina la società incaricata della revisione legale dei conti.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione legale dei conti nominata dall'Assemblea per il controllo contabile sono regolati dalla Legge.

Il libro della società di revisione è tenuto presso gli uffici della Società.

Titolo VIII Bilancio e utili

Art. 27

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di società abilitata.

Art. 28

Gli utili netti di esercizio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento per la formazione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati al contenimento della tariffa, agli investimenti e al potenziamento delle attività sociali in conformità di quanto delibererà l'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

Titolo IX Scioglimento e liquidazione - Rinvio - Foro competente

Art. 29

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del Codice civile e in caso di risoluzione della convenzione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto, fermo restando quanto previsto all'art.8, ultimo comma, del presente statuto.

In ogni caso, non potrà chiudersi la liquidazione fino a quando prosegue la gestione, anche prorogata, del servizio oggetto della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 4.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, la liquidazione della Società prima della scadenza del termine può essere deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale dovrà determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Il ricavato della liquidazione dovrà essere, innanzitutto, impiegato per l'estinzione dei debiti della Società e, successivamente, per il rimborso delle azioni.

L'eventuale residuo rispetto alle già menzionate operazioni dovrà essere interamente devoluto in favore della Regione Campania.

Art. 30

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, della convenzione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto e, in mancanza, le disposizioni della normativa pro tempore vigente.

Eventuali accordi tra le parti o patti parasociali non potranno disciplinare la divisione di dividendi, la *governance* societaria e altri elementi incidenti sull'allocazione del rischio d'impresa e sul controllo della società.

Art. 31

Tutte le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, dovessero sorgere tra i soci o fra questi e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o quelle promosse nei loro confronti, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

(Schema di)

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DEL SISTEMA DELLA GRANDE ADDUZIONE PRIMARIA DI INTERESSE
REGIONALE, DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. DELLA CAMPANIA N. 433 DEL 03/08/2022 E S.M.I.**

L’anno duemila____, il giorno ____ del mese di _____, a _____, - “Grandi Reti Idriche
Campane S.p.A. (di seguito anche Gestore), con sede legale in, _____, iscritta al Registro Imprese di _____
al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona di _____, nella sua qualità di
_____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del
_____, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società;

E

- _____ (di seguito _____ o Socio privato), con sede legali in _____, iscritta al
Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona di
_____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con
deliberazione de _____ del _____, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la
sede della Società;

di seguito denominate anche Parti;

premesse che

1) con Deliberazione n. ____ del ____ _____, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la istituzione
della società per azioni "Grandi Reti Idriche Campania S.p.A.", a partecipazione mista pubblico-privata, quale
soggetto gestore del sistema GAPIR di cui alla delibera di G.R: n. N. 433 DEL 03/08/2022 E SS.MM.II.

2) con bando del _____, è stata indetta la procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del
socio privato della costituenda società mista Grandi Reti Idriche Campane spa;

3) all’esito della predetta procedura di gara a doppio oggetto, con determina n. ____ del ____ è stata effettuata
l’aggiudicazione definitiva nei confronti di _____;

- [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese
aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio _____ registrato al numero ____ del ____ la società
_____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda Gradi Reti Idriche Campane spa;

4) con atto del Notaio ____ registrato al numero _____ del ____ è stata costituita la società Gradi Reti Idriche
Campane spa;

5) in data _____ è stata stipulata la Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del sistema
della grande adduzione primaria di interesse regionale tra la Regione Campania e la società Grandi Reti Idriche
Campane spa;

6) nell’ambito della procedura di gara l’aggiudicatario ha accettato i contenuti del presente atto contrattuale
come di seguito riportati nonché degli ulteriori documenti che regolano l’affidamento del predetto servizio;

7) il presente Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed
eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;

8) il Socio privato nonché il rappresentante del medesimo che interviene nel presente atto: i) è dotato di ogni
potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere il presente Contratto e adempiere validamente alle
obbligazioni da essa nascenti, ii) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o

altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; *iii*) è in possesso, al momento della stipula del presente Contratto, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli atti e i documenti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati e, segnatamente:
 - la Convenzione – e relativi allegati - per la regolazione dei rapporti per la gestione del “Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale”, istituito con DGR Campania n. 433 del 03/08/2022 e ss.mm.ii. tra la Regione Campania e Grandi Reti Idriche Campane spa;
 - l’Offerta tecnica ed economica della società _____, quale aggiudicataria della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di Grandi Reti Idriche Campane spa;
3. Ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto, si intendono riprese integralmente le definizioni riportate nell’Articolo 1 della Convenzione-Tipo di cui alla deliberazione ARERA n.656/2015/R/IDR e nell’articolo 1 della delibera ARERA n. 639/2023/R/idr.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Articolo 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di settore ARERA vigente *ratione temporis*.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con la stipula del presente contratto, Grandi Reti Idriche Campane spa, in conformità alla *lex specialis* della procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto per la scelta del socio privato della società Grandi Reti Idriche Campane spa, quale titolare della concessione per la gestione del “Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale”, affida alla società _____, nella qualità di socio privato individuato in esito alla citata gara, gli specifici compiti operativi di seguito indicati.
2. Con il presente contratto, in particolare, Grandi Reti Idriche Campane spa, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 11, affida al socio privato le attività di progettazione e realizzazione degli interventi del “Programma degli Interventi” di cui allo schema regolatorio del medesimo servizio posto a base di gara e successivi aggiornamenti approvati in applicazione della regolazione ARERA *pro tempore* vigente.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, inoltre, la società _____ si impegna, per ciascun anno di durata dell’affidamento della gestione del Sistema della Grande Adduzione Idrica Regionale a Grandi Reti Idriche Campane spa, ad assicurare a quest’ultima - alle condizioni offerte in sede di gara - le anticipazioni finanziarie di cui al successivo art. 4.
4. La società _____, in virtù e nei limiti dei poteri attribuiti al socio privato di minoranza dallo schema di Statuto della “Grandi Reti Idriche Campane spa”, è altresì tenuta ad assicurare la gestione del Servizio affidato a quest’ultima in conformità alla normativa ed alla regolazione nazionale e locale di settore, agli atti di pianificazione ed agli indirizzi della Regione Campania e delle ulteriori amministrazioni pubbliche munite del relativo potere, nonché alle disposizioni e prescrizioni del Capitolato di gara, della Convenzione di Gestione del servizio e del relativo disciplinare tecnico, e di ogni altro atto oggetto della procedura della gara espletata di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti serviti, in attuazione della normativa vigente.

Articolo 3 (Procedure di subentro nella gestione)

1. Lo svolgimento dei compiti operativi assegnati al socio privato con il presente atto decorre dall'avvio della gestione, da parte di "Grandi Reti Idriche Campane spa", dei beni e delle dotazioni che compongono il Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale.

2. Il subentro di "Grandi Reti Idriche Campane spa" nelle gestioni preesistenti avverrà attraverso la predisposizione di apposito stato di consistenza e la stipula del conseguente verbale di consegna, in contraddittorio tra Regione Campania, "Grandi Reti Idriche Campane spa", socio privato e gestore uscente.

Articolo 4 (Finanziamenti in capo al socio privato)

1. Il socio privato, in qualità di socio di "Grandi Reti Idriche Campane spa", si impegna, entro i limiti dei valori all'uopo considerati negli atti di gara, ad assicurare alla medesima:

a) le anticipazioni finanziarie occorrenti al pagamento dell'eventuale valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti e del valore degli investimenti da realizzare per l'attuazione del Programma degli Interventi qualora non coperti dai flussi di cassa operativi.

b) le anticipazioni finanziarie necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario di gestione operativa.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al presente articolo vengono assicurate dalla Società_____ a "Grandi Reti Idriche Campane spa", alle condizioni offerte in sede di gara per la selezione del Socio privato operativo della stessa.

Articolo 5 (Compiti ed attività operative)

1. Il socio privato di "Grandi Reti Idriche Campane spa", in virtù delle disposizioni della procedura di affidamento e delle disposizioni in essere alla data di stipula del presente atto, assume i compiti operativi e le attività di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, oggetto della Convenzione fra Regione Campania e "Grandi Reti Idriche Campane spa", come dettagliate nel presente contratto.

2. Il socio privato è responsabile della progettazione e della realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel "Programma degli Interventi" dello schema regolatorio del servizio di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, come risultante dagli aggiornamenti periodici prescritti dalla normativa e dalla regolazione nazionale e locale di settore pro tempore vigenti.

3. Poste le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono in particolare attribuite al socio privato le seguenti attività specifiche:

a. manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in conformità alla normativa tecnica applicabile;

b. elaborazione del programma operativo degli interventi che "Grandi Reti Idriche Campane spa" deve proporre all'autorità di regolazione locale ai fini dell'aggiornamento periodico dello schema regolatorio del servizio;

c. attuazione del programma degli interventi secondo le previsioni e le prescrizioni di "Grandi Reti Idriche Campane spa" e dell'Autorità di regolazione locale. A tal fine, rientrano nella responsabilità del socio privato tutti i compiti e le attività attinenti all'attuazione degli interventi poste a carico della società "Grandi Reti

Idriche Campane spa” nell’ambito della concessione per la gestione del Sistema della Grande Adduzione primaria di Interesse Regionale.

6. Le Parti danno atto che le attività e le funzioni attribuite al socio privato non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio affidato dalla Regione Campania a “Grandi Reti Idriche Campane spa”, del quale quest’ultima rimane pienamente titolare ad ogni effetto.

Articolo 6 (Corrispettivi del socio privato)

1. Le anticipazioni finanziarie di cui all’art. 4 saranno restituite da “Grandi Reti Idriche Campane spa” al Socio privato alle condizioni dell’offerta economica da quest’ultima formulata in sede di gara e con le tempistiche definite nel PEF proposto dall’aggiudicatario e dai successivi aggiornamenti periodici prescritti dalla regolazione ARERA pro tempore vigente.

2. Le risorse occorrenti alla restituzione delle anticipazioni finanziarie del socio privato restano a carico della tariffa del SII e sono corrisposte alla società quale gestore secondo modalità e tempistiche, nonché nei limiti consentiti dalla regolazione tariffaria pro tempore applicabile. I mancati introiti derivanti da morosità, relativamente agli importi eccedenti i livelli fisiologici previsti dalla regolazione ARERA, gravano sull’ammontare dei corrispettivi del soggetto privato in proporzione alla sua partecipazione al capitale sociale.

3. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori oggetto di ogni singolo intervento realizzato dalla società_____ con le modalità di cui al successivo art. 11, fermi l’obbligo di anticipazione finanziaria da parte del socio privato e le relative modalità di restituzione secondo quanto previsto ai commi 1 e 2, il corrispettivo dovuto da “Grandi Reti Idriche Campane spa” sarà determinato in base al quadro economico dell’intervento elaborato in conformità al vigente prezzario regionale dei lavori pubblici e con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato.

4. Il compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo intervento affidato alla realizzazione della società_____, sarà determinato in base ai corrispondenti valori considerati nel quadro economico dell’intervento e, comunque, sulla base delle tabelle ministeriali pro tempore vigenti per i servizi di ingegneria e architettura, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato. Il ribasso offerto sarà applicato a tutte le spese tecniche.

5. Tutti i costi sostenuti dal socio privato per l’espletamento delle attività allo stesso affidate con il presente atto, ove non possano trovare legittimo riconoscimento, ai sensi della regolazione ARERA, nella tariffa praticata da Grandi reti idriche campane spa, sono interamente a carico del socio privato.

Art. 7 (Oneri e allocazione del rischio)

1. Sono posti ad esclusivo carico del socio privato gli oneri derivanti:

- a) da rischio di ritardo nei pagamenti per differimento di copertura tariffaria;
- b) da rischio di mancato riconoscimento di costi per disfunzioni gestionali;
- c) da rischio per riduzione degli interventi compresi nel programma degli investimenti.

2. Il Socio Privato, in qualità di *partner* industriale della Società Mista affidataria del servizio di grande adduzione idrica, assume inoltre espressamente a proprio carico i seguenti rischi economici, senza diritto ad indennizzo o compensazione da parte della Società o del soggetto pubblico, così come disposto dalla normativa vigente in materia di regolazione tariffaria e gestione del servizio idrico.

2.1. Ritardo nei pagamenti. Il Socio Privato accetta che i corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite possano essere soggetti a ritardi nei pagamenti derivanti da:

a) Morosità dell'utenza: qualora si verifichi un ritardo o un'insufficienza di incasso della tariffa da parte degli utenti finali, tale da non permettere il tempestivo pagamento delle prestazioni fornite, il rischio economico di tale morosità sarà integralmente a carico del Socio Privato.

b) Copertura tariffaria differita: qualora ARERA, in ragione di aumenti imprevisti e immediati dei costi energetici o altre condizioni straordinarie (art. 7, comma 1, del D.Lgs. 152/2006), decida di posticipare la copertura tariffaria a fronte di tali aumenti, il rischio economico derivante dalla temporanea mancata copertura sarà a carico del Socio Privato, che non avrà diritto a rivalsa o risarcimento da parte della Società o del socio pubblico.

La parte privata accetta che, in tali circostanze, non saranno dovuti pagamenti supplementari o compensazioni da parte della Società, la quale non risponderà per i ritardi derivanti da morosità dell'utenza o da decisioni di ARERA relative alla copertura dei costi.

2.2. Rischio di mancato riconoscimento di costi per disfunzioni gestionali. Il Socio Privato si obbliga altresì a farsi integralmente carico dei costi derivanti dal mancato riconoscimento in tariffa, da parte di ARERA, di costi operativi o di investimento che non siano stati adeguatamente giustificati o che risultino conseguenti a disfunzioni gestionali imputabili alla sua attività. Tali disfunzioni devono essere correlate a violazioni degli standard di qualità e di efficienza stabiliti dalla regolazione di ARERA (art. 2, comma 1, L. 481/1995 e art. 4, D.Lgs. 152/2006), che comprende le delibere ARERA in materia di qualità tecnica e commerciale del servizio idrico integrato (Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr).

Nel caso in cui ARERA determini l'esclusione di determinati costi dalla copertura tariffaria a causa di disfunzioni gestionali, il Socio Privato sarà tenuto ad assumersi integralmente tali oneri, senza possibilità di riversarli sulla Società o sul socio pubblico.

2.3. Rischio per riduzione degli interventi compresi nel programma degli investimenti. Il socio privato accetta a proprio rischio l'eventualità che il programma degli investimenti e quindi degli interventi da eseguire possa subire una riduzione in ragione di criticità gestionali dovute alla contrazione dei ricavi per diminuzione nei consumi della risorsa idrica per sopravvenuta parziale indisponibilità.

Art. 8 (Durata)

1. Il presente Contratto ha una durata esattamente corrispondente alla durata della concessione per la gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale in titolarità di "Grandi Reti Idriche Campane spa". Eventuali proroghe della Convenzione di gestione stipulata fra la Regione Campania e "Grandi Reti Idriche Campane spa" costituiranno proroga anche del presente Contratto.

Art. 9 (Esclusività dell'affidamento e procedure per il subappalto)

1. Nell'ambito del regime di esclusività dell'affidamento della gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale a "Grandi Reti Idriche Campane spa", al socio privato è riconosciuto il diritto esclusivo di svolgere le attività oggetto del presente Contratto, secondo quanto previsto dagli atti di gara per la selezione del socio privato e nei limiti delle previsioni del presente Contratto.

2. Il socio privato, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità per le attività allo stesso affidate, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle medesime attività, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

3. Le prestazioni eseguite in subappalto restano soggette all'applicazione delle pertinenti previsioni normative in tema di contratti pubblici.

Art. 10 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto si risolverà automaticamente, senza necessità di intervento delle Parti, in caso di risoluzione della Convenzione di gestione tra Regione Campania e “Grandi Reti Idriche Campane spa”, che costituisce il presupposto di diritto per la vigenza del presente atto.

2. Il presente contratto, inoltre, potrà essere risolto ai sensi del comma 11 del successivo art. 13, ovvero nel caso in cui la società_____ si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. 4.

3. La procedura di risoluzione del presente contratto è disciplinata dal successivo art. 29

Art. 11 (Titolarità della risorsa idrica)

1. Le Parti si danno atto che le acque erogate attraverso il Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall’Autorità competente a favore di Grandi Reti Idriche Campane spa.

2. Il socio privato si impegna a collaborare con Grandi Reti Idriche Campane spa in ordine alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, nonché ad ottemperare, per quanto di ragione e competenza, alle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti finali di concessione.

Art. 12 (Attuazione degli interventi previsti nel Pdl)

1. Il socio privato assicura la progettazione a tutti i livelli e la realizzazione degli interventi di cui al Programma degli Interventi” dello schema regolatorio del servizio di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale e successivi aggiornamenti del medesimo Piano attuativi della normativa e della regolazione nazionale e locale di settore pro tempore vigenti, nel rispetto della Convenzione di Gestione tra la Regione Campania e Gradi Reti Idriche Campane spa.

2. Il “socio privato operativo”, in quanto in possesso delle relative qualificazioni, dovrà progettare ed eseguire direttamente i lavori di cui al predetto Programma degli Interventi e potrà altresì subappaltarli ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs.n. 36/2023. In caso di mancanza delle qualificazioni necessarie in relazione a specifici interventi che richiedano il possesso di abilitazioni non in possesso del Socio Privato, il soggetto gestore Gradi Reti Idriche Campane spa ne assicurerà la realizzazione, ricorrendo a terzi individuati nel rispetto della normativa p.t. vigente.

3. “Gradi Reti Idriche Campane spa”, in esecuzione di provvedimenti della Regione Campania, potrà demandare al socio privato il compito di progettare e realizzare impianti, opere e interventi inizialmente non previsti nel Programma degli Interventi posto a base delle selezioni del socio privato, alle stesse condizioni formulate dall’operatore economico in sede di gara, in caso di:

- Interventi che si rendano necessari a seguito degli aggiornamenti dello stesso Piano;
- Interventi necessari alla copertura di prescrizioni/osservazioni imposte dalle Amministrazioni pubbliche competenti;
- Interventi necessari a seguito di eventi imprevedibili o imprevedibili che, per la loro particolare rilevanza nell’ambito dell’ordinaria erogazione del servizio o per gli impatti sulle matrici ambientali di interesse, richiedano un’attuazione urgente da parte del gestore di Gradi Reti Idriche Campane spa;
- Interventi necessari a seguito di segnalazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria che, per la loro particolare rilevanza nell’ambito dell’ordinaria erogazione del servizio o per gli impatti sulle matrici ambientali di interesse, richiedano un’attuazione urgente ed indifferibile da parte di Gradi Reti Idriche Campane spa.

4. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, la società _____ provvederà direttamente se in possesso delle qualificazioni necessarie; in caso contrario, Gradi Reti Idriche Campane spa srl ne assicurerà la realizzazione, ricorrendo a terzi selezionati nel rispetto della normativa vigente.

5. Il socio privato operativo dovrà in ogni caso, su impulso di Gradi Reti Idriche Campane spa, dare attuazione alla pianificazione di riferimento per la gestione in titolarità di quest'ultima, incluse le nuove previsioni eventualmente intervenienti in corso di affidamento, in conformità a quanto stabilito nella convenzione di gestione tra la Regione Campania e Gradi Reti Idriche Campane spa.

6. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi oggetto dei commi che precedono deve avvenire in conformità alla Programmazione degli Interventi oggetto della Convenzione di gestione tra la Regione Campania e Gradi Reti Idriche Campane spa. A tal fine, la società _____, prima dell'avvio di ciascun periodo regolatorio disciplinato da ARERA per la determinazione delle tariffe applicabili, elabora lo schema di proposta di Programma Operativo degli Interventi (POI), in cui sono specificati gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento. Lo schema di Programma Operativo degli Interventi elaborato dalla società, previa condivisione da parte dei competenti organi della Gradi Reti Idriche Campane spa, è trasmesso da quest'ultima alla Regione Campania per la relativa approvazione nell'ambito della predisposizione tariffaria periodica prescritta dalla metodologia ARERA pro tempore vigente.

7. Nello schema di POI sono indicati gli investimenti che si intendono realizzare nel relativo periodo regolatorio, specificando, coerentemente:

- una scheda informativa di progetto per ogni intervento specifico;
- la previsione di spesa con relativo sviluppo temporale;
- gli investimenti gestionali o di struttura (attrezzature e beni funzionali all'espletamento del servizio di adduzione idrica e fornitura all'ingrosso).

8. La società è tenuta a trasmettere a Grandi Reti Idriche Campane spa, entro il trenta maggio di ogni anno, per il successivo inoltro alla Regione Campania, il consuntivo del POI relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino gli interventi realizzati e le spese totali sostenute con le motivazioni degli eventuali scostamenti in termini di tempi e/o costi rispetto a quanto pianificato.

9. Ove dovessero verificarsi difformità nelle attività di realizzazione degli interventi rispetto al POI approvato, anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, le eventuali penali comminate dalla Regione Campania a Grandi Reti Idriche Campane spa saranno ribaltate automaticamente sul socio privato che provvederà tempestivamente al relativo pagamento, con esonero della società a capitale misto da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

10. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la società _____ si impegna altresì al rispetto pieno ed incondizionato di tutte le previsioni di cui alla convenzione di gestione tra regione Campania e Grandi Reti Idriche Campane spa, assumendo su di sé ogni obbligazione ivi prevista a carico di quest'ultima relativamente alla realizzazione degli interventi, ivi compresa la relativa progettazione.

11. Le Parti si danno atto reciprocamente che la mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte della società _____ è causa di risoluzione del presente Contratto. La società _____ assume pertanto ogni responsabilità al riguardo e i conseguenti rischi di penali a tanto connessi, indennizzi e risarcimenti.

12. Le opere realizzate dal socio privato in esecuzione del presente Contratto sono iscritte al patrimonio di Grandi Reti Idriche Campane e vanno in ammortamento, secondo le regole e con le tempistiche imposte dalla normativa ARERA applicabile, dopo l'approvazione del collaudo finale o dalla loro messa in esercizio se

antecedente. Al termine della gestione ed all'esito del pagamento del valore residuo della concessione da parte del gestore subentrante, il socio privato avrà diritto al rimborso delle quota di investimenti dallo stesso anticipata e non ancora completamente ammortizzata, determinata in applicazione delle regolazione ARERA pro tempore vigente.

Art. 13 (Offerta tecnica ed economica)

1. Il socio privato si obbliga a svolgere le attività disciplinate dal presente contratto in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per la selezione del socio privato della società Grandi Reti Idriche Campane spa e, in ogni caso, in conformità allo schema regolatorio pro tempore vigente del servizio di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale.

2. La società _____, anche in virtù degli adempimenti imposti a Grandi Reti Idriche Campane spa, si obbliga, per quanto di ragione e competenza, a collaborare lealmente con tale ultima società per il raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del programma degli interventi, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle Autorità competenti, fatte salve le cause ostative non imputabili al socio privato stesso.

3. Come previsto dalla Convenzione di gestione Grandi Reti Idriche Campane spa e la Regione Campania, quest'ultima, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali. In virtù della piena assunzione di responsabilità del socio privato in merito alle attività di Servizio allo stesso affidate con il presente Contratto, le eventuali penali comminate dalla Regione Campania in relazione alle medesime attività, saranno addebitate al socio privato e trattenute dalla fideiussione di cui al successivo Articolo 31 o, alternativamente, saranno recuperate tramite riduzione del corrispettivo spettante al socio privato.

4. L'eventuale differenza in aumento o in diminuzione del valore degli investimenti da realizzare a cura del socio privato rispetto ai valori considerati nell'ambito della procedura di selezione del socio privato e dell'offerta tecnica ed economica della società _____, non potrà determinare alcuna pretesa economia, idennizzo, ristoro e risarcimento a carico della stazione appaltante e/o della società Grandi Reti Idriche Campane spa, ferma restando l'esigenza di porre in essere ogni azione necessaria a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale.

Art. 14 (Modifiche al Programma degli Interventi)

1. La società _____ è tenuta, per quanto di ragione e competenza, al rispetto e a dare esecuzione agli aggiornamenti del PEF, del Programma degli Interventi e del Programma Operativo degli Interventi definiti dalla Regione Campania in costanza di affidamento della gestione del Sistema della grande Adduzione Primaria di Interesse regionale Grandi Reti Idriche Campane spa. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che, l'eventuale variazione in diminuzione del valore annuo degli interventi demandati al socio privato ovvero del fabbisogno finanziario annuo (da coprire on risorse anticipate da quest'ultimo), rispetto ai corrispondenti valori considerati negli allegati alla procedura di gara per la selezione del socio privato di Grandi Reti Idriche Campane spa, non potrà determinare alcuna pretesa economica da parte della Società _____,

2. In caso di esclusione dai beni contabilizzati di opere realizzate in via di urgenza dal socio privato, al fine della determinazione tariffaria e del calcolo del valore di subentro da parte della Regione Campania, le Parti danno atto e accettano che tali esclusioni saranno a totale carico del socio privato ove imputabili alla sua responsabilità.

3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, e di conseguente individuazione di Grandi Reti Idriche

Campane spa quale responsabile delle eventuali competenze dannose, le Parti danno atto che Grandi Reti Idriche Campane spa si rivarrà sul socio privato per le inadempienze di quest'ultimo.

4. Come meglio indicato al successivo Articolo 30, le Parti danno atto, ed in particolare il socio privato accetta, di poter fare presenti eventuali eccezioni o cause di forza maggiore a Grandi Reti Idriche Campane spa, affinché questa, a propria volta, le rappresenti alla Regione Campania per evitare l'applicazione delle penali; tuttavia le parti concordano che, ove il procedimento di comminazione delle penali da parte della Regione Campania nei confronti di Grandi Reti Idriche Campane spa, si concluda con la comminazione di una penale per cause imputabili al socio privato, Grandi Reti Idriche Campane spa si rivarrà completamente sul socio privato, senza che quest'ultimo possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa.

Art. 15 (Delega di poteri espropriativi)

1. Il socio privato, con la stipula del presente Contratto, si obbliga a collaborare con Grandi Reti Idriche Campane spa, fornendo il necessario supporto tecnico, per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, che dovessero essere delegati a Grandi Reti Idriche Campane spa per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma degli Interventi.

2. La Regione Campania è unica beneficiaria finale delle espropriazioni dei beni effettuate dalla Grandi Reti Idriche Campane spa con la collaborazione del socio privato.

Art. 16 (Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate dalla Regione Campania o da terzi)

1. La società accetta espressamente che le attività alla stessa demandate con il presente Contratto potranno essere estese ai beni realizzati direttamente dalla Regione Campania e/o da terzi e da questi trasferiti alla Regione Campania, in tutti i casi in cui gli stessi siano strumentali alle attività di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale.

Art. 17 (Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario della gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale)

1. Il socio privato e Grandi Reti Idriche Campane spa si obbligano a collaborare in buona fede nel concorso al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale.

2. Le Parti danno atto ed accettano che il socio privato collaborerà con Grandi Reti Idriche Campane spa per presentare alla Regione Campania le eventuali istanze di riequilibrio economico e finanziario che si dovessero rendere necessarie nel corso del rapporto concessorio.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata da Grandi Reti Idriche Campane spa o di accettazione parziale della stessa, il socio privato non potrà far valere, per le medesime cause, eventuali ulteriori istanze a Grandi Reti Idriche Campane spa e, parimenti, non potrà pretendere alcunché fino alla concessione delle misure di riequilibrio da parte del soggetto competente.

4. Ove il mancato accordo fra Regione Campania e Grandi Reti Idriche Campane spa sulle misure occorrenti al ripristino dell'equilibrio economico finanziario costituisca causa di risoluzione della Convenzione di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, tale risoluzione si applicherà anche al presente Contratto.

Art. 18 (Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di Grandi Reti Idriche Campane spa)

1. Al termine del rapporto concessorio tra la Regione Campania e Grandi Reti Idriche Campane spa per la gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, la Regione Campania definirà il

valore di rimborso per il subentro da parte del nuovo affidatario del medesimo servizio. Il socio privato, congiuntamente a Grandi Reti Idriche Campane spa, fornirà piena collaborazione all'Amministrazione competente nello svolgimento di detta attività.

2. Sulla base del valore di rimborso definito dal soggetto competente di cui al precedente comma 1, Grandi Reti Idriche Campane spa e il socio privato, al termine del servizio, trasferiranno al gestore subentrante la disponibilità dei cespiti e tutte le infrastrutture del Sistema della Grande Adduzione Regionale, ivi comprese quelle realizzate dal socio privato, nonché il personale e tutti i rapporti giuridici strettamente strumentali alla gestione del servizio.

3. Il socio privato prosegue nello svolgimento dei compiti operativi affidati con il presente atto fino al subentro del nuovo Gestore. Durante tale periodo, il socio privato è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione di gestione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati dalla Regione Campania. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

4. Al subentro del nuovo Gestore, il socio privato viene liquidato nei termini e con le modalità definite nello Statuto di Grandi Reti Idriche Campane spa.

Art. 19 (Ulteriori obblighi del socio privato)

1. Il socio privato, nei limiti dei poteri, delle attribuzioni e dei compiti allo stesso assegnati, è obbligato a:

a) collaborare con Grandi Reti Idriche Campane spa per raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, nel rispetto della regolazione ARERA;

b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate dal soggetto competente in base alla regolazione di ARERA;

c) collaborare con il Grandi Reti Idriche Campane spa nella predisposizione delle modalità di controllo del Servizio nel rispetto degli obblighi di legge;

d) trasmettere a Grandi Reti Idriche Campane spa, per la successiva trasmissione alla Regione Campania e alle altre autorità competenti, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti le attività demandate al socio privato con il presente atto, sulla base della normativa applicabile e delle specifiche disposizioni regolatorie emanate da ARERA;

e) prestare collaborazione a Grandi Reti Idriche Campane spa e curare insieme ad essa l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che la Regione Campania ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione a Grandi Reti Idriche Campane spa per la successiva comunicazione alla Regione Campania e alle altre autorità competenti del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni della Regione Campania e/o delle altre amministrazioni competenti;

g) restituire, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni che siano, a tale data, nella disponibilità del socio privato, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente Contratto;

i) pagare le penali e le altre sanzioni a proprio carico;

- l) attuare le modalità di rendicontazione delle proprie attività in conformità alla normativa pro tempore vigenti e dalle disposizioni della Regione Campania e delle altre autorità competenti;
- m) collaborare con Grandi Reti Idriche Campane spa all'aggiornamento della ricognizione delle opere che compongono il sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale;
- n) proseguire nei compiti affidati al socio privato fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione di Gestione;
- o) rispettare, per quanto di ragione e competenza, gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione di Gestione;
- p) contribuire, per quanto di ragione e competenza, all'erogazione del Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali applicabili;
- q) rispettare, per quanto di ragione e competenza, le disposizioni regolatorie emanate da ARERA, dalla Regione Campania e dalle altre autorità competenti, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- r) custodire ed adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- s) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, per conto di Grandi Reti Idriche Campane spa, a un censimento completo dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Convenzione di Gestione;
- t) di collaborare con Grandi Reti Idriche Campane spa per l'espletamento dell'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento da parte della società di gestione e di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali al Servizio;
- u) collaborare con Grandi Reti Idriche Campane spa affinché la stessa di doti e mantenga costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli asset del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli asset stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata.

Art. 20 (Responsabilità del socio privato)

1. Il socio privato è responsabile della corretta erogazione del Servizio con riferimento e limitatamente ai compiti ad essa affidati, in accordo con le disposizioni del presente Contratto e degli atti e provvedimenti in esso richiamati.
2. Il socio privato è altresì responsabile della corretta progettazione e realizzazione degli interventi dallo stesso eseguiti.
2. Grandi Reti Idriche Campane spa si rivarrà sul socio privato con riferimento ad ogni responsabilità connessa alle attività allo stesso demandate.

Art. 21 (Personale coinvolto nella gestione)

1. Il socio privato si obbliga, per sé e per gli altri operatori da esso incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:
 - a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;

d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.

2. Il socio privato è tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore di riferimento e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Art. 22 (Dotazioni in disponibilità del socio privato)

1. Le dotazioni in disponibilità del socio privato comprendono:

a) i beni iscritti nel libro cespiti di Grandi Reti Idriche Campane spa messi a disposizione del socio privato per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate;

b) le infrastrutture idriche di proprietà della Regione Campania poste in disponibilità di Grandi Reti Idriche Campane spa e da questa poste in disponibilità del socio privato per lo svolgimento dei compiti operativi ad esso affidati;

c) i beni di proprietà di soggetti diversi dalla Regione Campania comunque concessi in uso a Grandi Reti Idriche Campane spa e da questa poste in disponibilità del socio privato per lo svolgimento dei compiti operativi ad esso affidati;

d) i beni e le opere realizzate dal socio privato in attuazione dei compiti allo stesso assegnati con il presente atto.

2. I beni di proprietà della Regione Campania e i beni di proprietà di soggetti diversi dalla Regione Campania, comprese le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate a Grandi Reti Idriche Campane spa e, da questa, messe a disposizione del socio privato per l'intera durata dell'affidamento se ed in quanto funzionali all'espletamento delle attività ad esso demandate con il presente contratto. Il socio privato ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal presente Contratto, in conformità con la normativa vigente.

3. Il socio privato accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

4. Il socio privato si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza in quanto parte dei compiti operativi ad esso assegnati; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

Art. 23 (Obbligazioni verso terzi)

1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto del presente Contratto stipulati dal socio privato con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione di Gestione e di conseguenza del presente Contratto, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al gestore uscente.

Art. 24 (Tariffa del servizio di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale)

1. Le Parti concordano e danno atto che Grandi Reti Idriche Campane spa è l'unico titolare della tariffa del servizio di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, determinata nel rispetto del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.

3. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico pro tempore vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, le Parti prendono atto che i compensi spettanti al socio privato non potranno eccedere il valore dei ricavi derivanti dalla tariffa nei limiti della quota ad esso spettante quale corrispettivo

dei compiti allo stesso assegnati con il presente Contratto e che pertanto non sarà riconosciuto nessun altro compenso ulteriore.

Art. 25 (Livelli di servizio)

1. Il socio privato si impegna, per quanto di ragione e competenza e nei limiti dei compiti allo stesso assegnati con il presente atto, ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo assegnati a Grandi Reti Idriche Campane spa nell'ambito del rapporto concessorio tra la stessa e la Regione Campania. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.

2. Grandi Reti Idriche Campane spa verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo da parte del socio privato per quanto di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni di ARERA.

3. Le penali eventualmente comminate a Grandi Reti Idriche Campane spa in caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio o dei livelli di servizio obiettivo per inadempimenti imputabili al socio privato, saranno addebitate interamente a quest'ultimo senza che lo stesso possa opporre in alcun modo pretese o eccezioni alcune; le quali dovranno essere portate nell'eventuale contraddittorio con le Amministrazioni competenti per la determinazione della penale Grandi Reti Idriche Campane spa, che tuttavia, ove ugualmente applicata, sarà interamente a carico del socio privato.

Art. 26 (Carta del servizio)

Le parti si danno atto alla gestione del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale non si applica l'obbligo per il gestore di dotarsi della carta del servizio, in quanto servizio pubblico svolto all'ingrosso e, pertanto, non rivolto all'utenza finale.

Art. 27 (Servizio Pubblico Universale)

1. Le parti di danno atto che il servizio di gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale è un servizio pubblico essenziale a carattere universale e, in quanto tale, deve essere erogato a tutti i soggetti legittimati a farne richiesta.

Art. 28 (Cause di risoluzione)

1. Il presente Contratto è risolto in maniera automatica ove venga risolta la Convenzione di Gestione tra la Regione Campania e Grandi Reti Idriche Campane spa.

2. Nel caso in cui la Regione Campania, in relazione ad attività demandate al socio privato per effetto del presente atto, proceda ad inviare formale diffida ad adempiere, Grandi Reti Idriche Campane spa effettuerà conseguente diffida ad adempiere al socio privato tenendo conto dei termini definiti dalla Regione Campania.

3. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione che trovino fondamento in inadempimenti imputabili al socio privato, saranno addebitate a quest'ultimo per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

5. Al ricorrere di uno dei casi di risoluzione, i beni strumentali nella disponibilità del socio privato torneranno nella piena disponibilità di Grandi Reti Idriche Campane spa.

Art. 29 (Controlli e rendicontazione della gestione)

1. Al fine di permettere a Grandi Reti Idriche Campane spa di adempiere ai propri obblighi di rendicontazione verso la Regione Campania, il socio privato è obbligato a fornire alla società tutte le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie nella sua disponibilità.

2. Al fine di permettere alla Regione Campania ed alle altre Autorità competenti di svolgere l'attività di controllo sulla gestione del servizio, con la firma del presente Contratto il socio privato si obbliga altresì a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati dai predetti soggetti, i quali potranno accedere alle sedi amministrative e operative del socio privato, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.

3. Con la firma del presente Contratto, il socio privato si obbliga e si impegna a fornire a Grandi Reti Idriche Campane spa ed alle altre Autorità competenti tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il socio privato è inoltre tenuto a conservare i relativi giustificativi, da presentare alle autorità competenti qualora le stesse intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.

4. Il socio privato accetta inoltre che la Regione Campania e le altre Autorità competenti possano procedere a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 30 (Potere sostitutivo)

1. Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il socio privato non sia in grado di assicurare la corretta esecuzione delle attività allo stesso affidate con il presente contratto, proseguire il Servizio, Grandi Reti Idriche Campane spa e la Regione Campania adotteranno tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare la continuità della gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale .

2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al precedente comma 1 il socio privato sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati di Grandi Reti Idriche Campane spa e della Regione Campania gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dai medesimi soggetti.

Art. 31 (Penali e sanzioni)

1. In caso di applicazione da parte della Regione Campania a Grandi Reti Idriche Campane spa di penali per mancato raggiungimento degli standard di servizio dalla stessa definiti per ragioni imputabili al socio privato, quest'ultimo si farà parte attiva con Grandi Reti Idriche Campane spa per evidenziare eventuali controdeduzioni o eccezioni. In caso di mancata accettazione o accettazione parziale da parte della Regione Campania delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate, ove le inadempienze fossero riferite a compiti affidati al socio privato, Grandi Reti Idriche Campane spa si rivalrà sul socio privato rispetto a tali penali, decurtandone il valore dal primo corrispettivo da erogarsi al socio privato medesimo, senza che quest'ultimo possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa.

2. Resta fermo che, in virtù di tale rivalsa automatica, ove il socio privato richieda formalmente a Grandi Reti Idriche Campane spa di procedere per via giudiziaria contro la decisione della Regione Campania, Grandi Reti Idriche Campane spa, fermo comunque l'obbligo di rivalsa di cui al punto precedente, si obbliga a procedere in tal senso con spese a carico del socio privato.

3. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica anche con riferimento ad eventuali sanzioni comminate da parte di ARERA.

Art. 32 (Garanzie)

1. Le parti si danno atto che in esecuzione degli obblighi previsti in sede di gara per la selezione del socio privato di Grandi Reti Idriche Campane spa, la società ha costituito tutte le garanzie previste dagli atti della procedura e segnatamente:

- a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi ai compiti operativi assegnati al socio privato, nonché alla gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, l'operatore economico selezionato ha presentato la cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117, D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari ad €. _____; la predetta cauzione ha durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali la stessa sarà priva di efficacia. Alla società è fatto obbligo di richiedere alla Regione Campania, beneficiaria della garanzia, nei 180 (centottanta) giorni antecedenti la scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua del Servizio affidato a "Grandi Reti Idriche Campane spa.

2. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il socio privato ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del Contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

3. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del socio privato di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 33 (Assicurazioni)

1. Il socio privato ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:

a. responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro ____;

b. protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro ____;

c. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio;

d. entro e non oltre la data di avvio della realizzazione di ciascun intervento ad esso affidato, una polizza assicurativa che tenga indenne Grandi Reti Idriche Campane spa e la Regione Campania da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 193/2022, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors all risk" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti;

e. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuna opera o intervento realizzato, il socio privato presenta, se dovuta ai sensi della normativa applicabile, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022.

2. Tutte le polizze assicurative di cui al presente articolo sono intestate a Grandi Reti Idriche Campane spa e l'onere relativo è a carico del socio privato.

Art. 34 (Imposte, tasse e canoni)

1. Il socio privato provvederà alle spese di stipula del presente Contratto nonché a quelle occorrenti per la relativa registrazione.

Art. 35 (Modalità di aggiornamento del Contratto)

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del presente Contratto all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA e con le eventuali modifiche apportate alla Convenzione di gestione tra Grandi Reti Idriche Campane spa e Regione Campania.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata dalla Regione Campania e dalle altre Autorità competenti.

Art. 36 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, il socio privato è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente a Grandi Reti Idriche Campane spa e alla Regione Campania, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, l. 136/2010.

Art. 37 (Elezione di domicilio)

1. Grandi Reti Idriche Campane spa, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente Contratto, elegge il proprio domicilio in _____, Via _____.

2. Il socio privato, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente Contratto, elegge il proprio domicilio in ____.

3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante PEC.

Art. 38 (Legge applicabile e foro competente)

Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità del Contratto, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo del Foro di Napoli.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto tra le parti resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolatorie applicabili.